SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, non convertito in legge per decorrenza dei termini

Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, recante: «Modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1986.

86A3157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. 128.

Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 189 e 358, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

È approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, concernenti la produzione e il commercio dei presidi medico-chirurgici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 14

TESTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

Definizioni

I presidi medico-chirurgici di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422, si dividono in tre gruppi:

a) presidi chimici;
b) dispositivi medici;
c) diagnostici in vitro.

Possono essere qualificati come presidi chimici i prodotti chimici usati dall'uomo, sull'animale o nell'ambiente domestico, civile e industriale, costituiti da una o più sostanze cui sia attribuita azione disinfettante, disinfestante, insettorepellente, detergente o conservante, ovvero azione spermicida o altra azione contraccettiva di tipo chimico.

Possono, altresì, considerarsi, agli effetti del presente regolamento, come presidi medico-chirurgici chimici i fili di sutura e gli altri materiali assorbibili, nonché i tamponi interni per l'igiene intima femminile.

Non possono essere considerati presidi medico-chirurgici i prodotti aventi caratteristiche di medicinali, di cosmetici o di dietetici.

Possono essere qualificati come dispositivi medici gli strumenti, gli apparecchi, i dispositivi e simili, previsti per l'impiego diretto nella diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione di malattie o di condizioni fisiologiche particolari anche nell'ambito veterinario, e il cui effetto principale non si esplica tramite azioni chimiche e farmacologiche.

Art. 2.

Classificazione dei presidi medico-chirurgici

I presidi medico-chirurgici di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo precedente si suddividono nelle seguenti classi:

Classe I: prodotti disinfettanti destinati ad essere usati sull'uomo o sull'animale;

Classe II: prodotti disinfettanti per oggetti e per ambienti;

Classe III: insetticidi, insettorepellenti e disinfestanti destinati ad essere usati sull'uomo o sull'animale;

Classe IV: insetticidi, insettorepellenti e disinfestanti per uso ambientale e altri prodotti destinati a combattere organismi animali e vegetali nocivi all'ambiente, esclusi i prodotti disciplinati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e relativi provvedimenti di attuazione;

Classe V: prodotti per la disinfezione, la pulizia, la conservazione, la lubrificazione di strumenti e di oggetti da applicare sul corpo umano;

Classe VI: prodotti spermicidi ed altri prodotti aventi azione contraccettiva assimilata;

Classe VII: prodotti non rientranti nelle classi precedenti.

I presidi medico-chirurgici di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo precedente si suddividono nelle seguenti classi:

Classse A: apparecchi o prodotti per uso personale esterno privi di sorgente energetica, con funzioni di supporto, contenimento o simili, esplicate in via esclusivamente meccanica;

Classe B: apparecchi o prodotti con funzioni di misurazione, auscultazione o rilevazione di funzioni organiche di interesse sanitario;

Classe C: apparecchi o prodotti privi di sorgente energetica destinati ad essere introdotti o a contenere sostanze da introdurre nel corpo mediante collegamento, inserimento e penetrazione non definita;

Classe D: apparecchi o prodotti aventi le caratteristiche di cui alla classe C, ma la cui introduzione nel corpo è a lungo termine;

Classe E: apparecchi o prodotti per uso personale esterno provvisti di sorgente energetica, con funzioni di stimolazione elettrica o meccanica o di ausilio alle deficienze motorie e sensorie;

Classe F: apparecchi o prodotti per uso personale interno provvisti di sorgente energetica con funzioni analoghe a quelle della classe E e il cui inserimento nel corpo implica attività chirurgica;

Classe G: apparecchi o strumenti provvisti di sorgente energetica e destinati ad essere collegati o applicati al corpo a scopo diagnostico, terapeutico o di riabilitazione;

Classe H: apparecchi o prodotti per uso odontoiatrico destinati ad essere introdotti nel cavo orale.

I presidi medico-chirurgici di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo precedente, si suddividono nelle seguente classi:

Classe 1: prodotti per accertamenti diagnostici di laboratorio, ad uso umano e veterinario;

Classe 2: prodotti per accertamenti diagnostici in vitro domiciliari, ad uso umano e veterinario.

Art. 3.

Individuazione dei presidi medico-chirurgici e norme tecniche

Il Ministro della sanità individua con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, le categorie di prodotti aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 e rispondenti alle specificazioni di cui all'art. 2, cui si applicano le disposizioni dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento.

I decreti di cui al comma precedente prevedono le norme tecniche cui debbono corrispondere i presidi di volta in volta considerati, le procedure di autorizzazione cui è subordinata la loro immissione in commercio, le conseguenti documentazioni, i dati e le informazioni da presentare da parte delle aziende responsabili dell'immissione sul mercato nazionale e, quando necessario, le modalità e procedure previste e gli enti qualificati ad effettuare accertamenti di conformità o omologazione su prototipi o controlli analitici e/o clinici sui prodotti o loro campioni, nonché le condizioni eventuali di etichettatura o informazione per l'utilizzatore cui la commercializzazione è subordinata ed ogni altra condizione ritenuta necessaria, anche con riferimento all'officina di produzione.

Le norme tecniche di cui al comma precedente sono redatte tenuto conto delle prescrizioni emanate dalla Comunità economica europea o adottate da organizzazioni internazionali o nazionali particolarmente qualificate e competenti negli specifici campi.

Qualora le direttive della Comunità economica europea escludano che gli Stati membri possano ricusare, vietare o limitare la vendita, la libera circolazione o l'uso di alcuni tipi di prodotti o dispositivi di cui all'art. 1, quando siano conformi alle prescrizioni delle direttive stesse, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni in base alle quali detti prodotti o apparecchi possono essere messi in commercio senza autorizzazione.

Art. 4.

Autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici

Per l'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici è richiesta, a seconda dei casi, un'autorizzazione «per prodotto» o un'autorizzazione «per genere di prodotto»; la prima ha ad oggetto uno specifico prodotto individuato in tutte le sue caratteristiche, la seconda uno schema tipo in cui vengono fissati soltanto i caratteri essenziali del prodotto e, eventualmente, i limiti entro cui possono variare i caratteri secondari.

I decreti di cui al primo comma dell'articolo precedente indicano il tipo di autorizzazione che si applica alle varie categorie di presidi, tenuto conto della natura e della complessità di ciascuna di esse.

Quando è previsto il rilascio di un'autorizzazione «per genere di prodotto», il titolare e tenuto a notificare al Ministero della sanità ciascuna spécificazione o variante dello schema tipo autorizzato, sessanta giorni prima della sua immissione in commercio, fornendo documentazione idonea a dimostrare che il prodotto possiede i requisiti richiesti dal decreto autorizzativo e di quello emanato ai sensi del primo comma dell'art. 3. Il motivato dissenso comunicato dal Ministero della sanità esclude dall'autorizzazione la specificazione o la variante proposta.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate previo parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 5.

Disposizioni sul commercio dei presidi medico-chirurgici

Con i decreti di cui al primo comma del precedente art. 3, il Ministro della sanità può consentire che, in attesa delle determinazioni sulle domande da presentare ai sensi del successivo art. 6, i prodotti siano venduti, alle condizioni indicate negli stessi decreti.

Con gli stessi o con diversi decreti il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stabilire le modalità che devono essere osservate nel commercio dei presidi medico-chirurgici, perché ne sia assicurata la conservazione e la distribuzione in conformità agli interessi sanitari.

Art. 6.

Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio

La domanda per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un presidio medico-chirurgico, diretta al Ministero della sanità, deve contenere, oltre agli elementi individuati con i decreti di cui all'art. 3, secondo comma, anche:

1) il cognome e nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del richiedente;

2) la denominazione di vendita del presidio;

3) le indicazioni relative:

a) all'officina o stabilimento nel quale detto presidio è prodotto;

b) all'uso al quale è destinato;

c) alle proprietà caratteristiche che ne giustificano l'impiego;

d) alle modalità d'impiego;

e) al termine massimo di utilizzazione o di impiego;

4) le caratteristiche della specialità medicinale ovvero le caratteristiche del prodotto galenico ad azione farmacologica, quando il presidio sia destinato esclusivamente ad essere da supporto o vettore di medicamenti.

La domanda deve essere corredata da dieci esemplari delle etichette e degli stampati eventualmente annessi al presidio e fino a tre campioni del prodotto se richiesti dal Ministero della sanità.

Il richiedente deve allegare alla domanda il certificato comprovante l'avvenuta omologazione del prodotto, se richiesta, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, nonché la documentazione relativa alle caratteristiche di cui all'art. 7, alle modalità del relativo accertamento e all'individuazione dell'ente presso cui è stato effettuato.

L'amministrazione può richiedere agli interessati tutti gli elementi utili per gli accertamenti di propria competenza.

Art. 7.

Requisiti necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio. Revoca dall'autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio, i presidi medico-chirurgici debbono possedere i requisiti prescritti nei decreti di cui al precedente art. 3 e comunque quelli necessari ad assicurare l'efficacia, l'affidabilità e la sicurezza nell'impiego.

È revocata l'autorizzazione di un presidio medico-chirurgico che non corrisponda alle caratteristiche di cui al comma precedente o alle condizioni in base alle quali è stato autorizzato o che si sia dimostrato, dall'uso, inefficace o nocivo e comunque quando vengano a mancare i requisiti in base ai quali fu autorizzato.

Quando l'irregolarità o la non corrispondenza alle condizioni richieste risulta di lieve entità, il Ministero della sanità può fissare un congruo termine per l'adeguamento alle proprie prescrizioni, decorso inutilmente il quale procede alla revoca dell'autorizzazione.

Il decreto di revoca è notificato all'interessato.

Quando ricorrano gli estremi per la revoca dell'autorizzazione, il Ministero della sanità, in caso di urgenza, può proibire la vendita al pubblico e far procedere al sequestro del presidio, anche limitatamente a singoli lotti di produzione.

Art. 8.

Accertamenti in sede di rilascio dell'autorizzazione

Il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio superiore di sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, dispone l'esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari, invitando gli interessati a mettere a disposizione dell'organismo incaricato uno o più esemplari del presidio proposto, per le valutazioni tecniche del caso.

A tal fine gli accertamenti possono essere condotti presso l'officina o stabilimento indicati ai sensi dell'art. 6, primo comma, e includere l'esecuzione o la ripetizione di prove.

L'organismo incaricato a norma del primo comma riferisce al Ministro della sanità con relazione documentata e motivata entro il termine fissato dal Consiglio superiore di sanità.

Indipendentemente dagli accertamenti di cui ai precedenti commi, il Ministro della sanità può disporre l'effettuazione di visite a scopo conoscitivo presso l'officina o lo stabilimento e qualunque altro controllo per il completamento dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione.

Gli interessati possono presenziare, anche con propri esperti, agli accertamenti ed ai controlli previsti dal presente articolo, presentando in merito anche osservazioni scritte, e possono inviare al Ministero della sanità, entro trenta giorni, controdeduzioni sulla relazione di cui al terzo comma, che deve essere loro trasmessa per conoscenza a cura dell'organismo incaricato.

Le spese per gli accertamenti tecnici di cui al primo comma del presente articolo sono a carico del richiedente e le relative somme sono da questo corrisposte direttamente agli organismi incaricati, che provvedono ad introitarle secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 9.

Provvedimenti di autorizzazione

Il decreto del Ministro della sanità che dispone l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto come presidio medico-chirurgico deve contenere:

1) la denominazione di vendita e il numero di autorizzazione del presidio;

2) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del titolare dell'autorizzazione.

Fanno parte integrante del decreto, in allegato, le etichette, le istruzioni e le specifiche tecniche redatte in lingua italiana che potranno accompagnare il presidio medico-chirurgico. Ciascuno di tali allegati deve portare il visto del Ministero della sanità.

Il decreto è notificato all'interessato.

Art. 10.

Modifiche dei presidi medico-chirurgici autorizzati

Le variazioni del presidio medico-chirurgico diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 4, devono essere autorizzate dal Ministero della sanità, su domanda presentata ai sensi dell'art. 6.

Art. 11.

Vigilanza sui presidi medico-chirurgici

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo controlli per verificare la rispondenza dei presidi immessi in commercio alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all'art. 7 e alle condizioni in base alle quali essi sono stati autorizzati.

A tal fine il Ministero può disporre o far effettuare analisi, ispezioni negli stabilimenti di produzione, prelievi di campioni da officine, depositi e rivendite.

Nell'ipotesi prevista dai commi precedenti si applica la disposizione dell'art. 8, penultimo comma.

Art. 12.

Presidi medico-chirurgici esteri

Salvo quanto disposto da norme della Comunità economica europea e da convenzioni internazionali, i presidi di produzione estera devono essere autorizzati in Italia a norma dell'art. 4. Agli stessi si applicano le disposizioni del presente regolamento.

I decreti che autorizzano l'immissione in commercio di presidi di produzione estera ed i decreti che modificano o revocano la stessa autorizzazione, sono comunicati al Ministero delle finanze per gli adempimenti di competenza.

Art. 13.

Pubblicità dei presidi medico-chirurgici

Il Ministero della sanità pubblica annualmente l'elenco dei presidi medico-chirurgici di cui è autorizzato il commercio.

È vietato l'uso di etichette o stampati illustrativi che non corrispondano a quelli approvati dal Ministero della sanità.

La pubblicità con qualsiasi testo o immagine dei presidi medico-chirurgici è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del presente articolo, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione del presidio medico-chirurgico, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 7.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Fino a quando, a norma del primo comma dell'art. 3 del presente regolamento, non saranno sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, i presidi medico-chirurgici indicati nell'elenco allegato al regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, e successive variazioni, restano disciplinati dalle norme di tale regolamento.

Con il decreto che assoggetta i prodotti di cui al primo comma alle precedenti disposizioni del presente regolamento, il Ministro della sanità stabilisce un termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni dei prodotti già registrati, ove detto adeguamento sia ritenuto necessario.

In caso di accertato adeguamento, il Ministro della sanità conferma l'autorizzazione al commercio dei prodotti; in caso contrario, allo scadere del termine previsto ne dispone la revoca.

Art. 15.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Visto, *il Ministro della sanità*
DEGAN

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 189 (come sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422) e del secondo comma dell'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie è il seguente:

«Art. 189. — I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.

Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.

Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1.000 a 5.000.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

Il provvedimento del predetto è definitivo».

«Art. 358, secondo comma. — I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino a L. 2.000».

Gli importi indicati nelle disposizioni soprariportate sono stati elevati di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, con assorbimento di precedenti aumenti, e poi di cinque volte, con riferimento all'importo risultante dall'aumento previsto dalla legge n. 603/1961, rispettivamente, dagli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), a decorrere dal 15 dicembre 1981.

La sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 358 è stata poi sostituita dalla sanzione amministrativa dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, abrogata dall'art. 42 della predetta legge n. 689/1981, la quale, all'art. 32, ha confermato la natura amministrativa della sanzione.

— La lettera *c)* dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede che siano di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario.

Nota agli articoli 1 e 3:

Per il testo dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

Il D.L. n. 390/1982 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982) disciplina le funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Nota all'art. 13:

L'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, come sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, prevede, al terzo comma, l'obbligo della licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, fra gli altri, per i presidi medico-chirurgici.

Nota all'art. 14:

Il R.D. n. 3112/1928 approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica.

86G0398

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 5 maggio 1986, n. 58 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1986), **coordinato con la legge di conversione 17 aprile 1986, n. 109** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1986), **recante: «Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 74.277 a L. 75.809 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. *Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.*

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 53.808 a L. 55.340 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi. *Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.*

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 7.427,70 a L. 7.580,90 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contigente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. *Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza.*

3-bis. *Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere* D), *punto 3, ed* F), *punto 1), della predetta tabella* B, *rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.*

3-ter. *Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera* H), *punti 1*-b), *1*-c), *e 1*-d) *della predetta tabella* B, *per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale.*

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — La legge di conversione contiene, inoltre, gli articoli 2 e 3, che, di seguito, si riproducono:

«Art. 2. — 1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.

Art. 3. — 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, e del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

NOTE

Nota all'art. 1 del decreto:

La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tebella *B* elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Nota all'art. 2 della legge di conversione:

L'art. 2 del decreto-legge n. 15/1984 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984) prorogava al 13 marzo 1986 il trattamento fiscale agevolato delle miscele di benzina con alcole etilico e con altri alcoli diversi dall'alcole etilico usate per autotrazione nelle prove sperimentali, fissato in un primo momento per le sole miscele di benzina con alcole etilico fino al 13 marzo 1982 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) dal secondo comma dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, poi prorogato al 13 marzo 1984 dall'art. 2, primo comma, della legge 12 maggio 1982, n. 231, con estensione dalla data di entrata in vigore della medesima legge agli alcoli diversi dall'alcole etilico ed alle loro miscele, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

Note all'art. 3 della legge di conversione:

— Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, recante modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1986;

— Il decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1986 e rettificato con errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1986.

86A3012

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 marzo 1986.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, emessi per 800.000.000 di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1986 registro n. 5 Tesoro, foglio n. 340, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU, con godimento 21 febbraio 1986;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, con godimento 21 febbraio 1986 stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti parole:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,75% 1986-1994» «EMISSIONE PER NOMINALI 800.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1986-1994» «ISSUE OF ECU 800,000,000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo —, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1986-1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 10 febbraio 1986.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO-PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati otto compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1986
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 338

86A2938

DECRETO 18 aprile 1986.

Elevazione a lire 4.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei CCT convertibili, a sei anni, con godimento 18 aprile 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto dell'8 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1986, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 234, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro convertibili della durata di sei anni, con godimento 18 aprile 1986, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.500 miliardi a lire 4.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro convertibili della durata di sei anni, con godimento 18 aprile 1986, emessi con decreto ministeriale dell'8 aprile 1986, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.500 miliardi a lire 4.500 miliardi.

Art. 2.

Il 21 aprile 1986 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 3.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento prevista dall'art. 10 del citato decreto dell'8 aprile 1986; la predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5.100.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale dell'8 aprile 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1986
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 91

86A3139

DECRETO 24 aprile 1986.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1989 e 1° maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonchè operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/01115 del 24 aprile 1986;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° maggio 1989 e 1° maggio 1990, per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili e di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° novembre ed al 1° maggio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del Debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1986 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione di cui al primo comma del precedente art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 2 maggio 1986 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di incaricare aziende, istituti di credito e altri istituti finanziari.

All'atto della sottoscrizione, gli interessati dovranno precisare la data di scadenza dei nuovi buoni richiesti, cioe 1° maggio 1989 o 1° maggio 1990.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 9 maggio 1986 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10,50% annuo, per il periodo dal 1° maggio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dalla data di inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente nei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° maggio 1990; esse avranno inizio il 2 maggio 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 ottobre 1986.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessi, l'importo di lire 0,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo o da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli, affidata alla Banca d'Italia a norma del precedente art. 5, è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra relativa spesa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 98

86A3222

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 aprile 1986.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8, a seguito di eccezionali eventi atmosferici verificatisi nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Calabria, Sicilia, Sardegna e nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori delle regioni: Piemonte limitatamente alla provincia di Novara; Lombardia limitatamente alle province di Milano e Sondrio; Veneto limitatamente alle province di Padova, Rovigo, Verona, Vicenza; Friuli-Venezia Giulia limitatamente alle province di Gorizia, Pordenone e Udine; Emilia-Romagna limitatamente alle province di Ferrara e Forlì; Marche limitatamente alle province di Ascoli Piceno e Pesaro; Umbria limitatamente alla provincia di Perugia; Lazio limitatamente alle province di Viterbo e Frosinone; Molise; Calabria limitatamente alla provincia di Reggio Calabria; Sicilia limitatamente alle province di Catania e Palermo; Sardegna limitatamente alle province di Cagliari e Nuoro e della provincia autonoma di Bolzano si sono verificati nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1985 eccezionali piogge, forti venti, nubifragi, brinate, grandinate, trombe d'aria, alluvioni, temporali, sciroccata e siccità che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate. I territori dei comuni per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sono specificati nei decreti ministeriali di dichiarazione di eccezionalità degli eventi;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che dette norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori delle regioni: Piemonte limitatamente alla provincia di Novara; Lombardia limitatamente alle province di Milano e Sondrio; Veneto limitatamente alle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza; Friuli-Venezia Giulia limitatamente alle provin-

ce di Gorizia, Pordenone e Udine; Emilia-Romagna limitatamente alle province di Ferrara e Forlì; Marche limitatamente alle province di Ascoli Piceno e Pesaro; Umbria limitatamente alla provincia di Perugia; Lazio limitatamente alle province di Viterbo e Frosinone; Molise; Calabria limitatamente alla provincia di Reggio Calabria; Sicilia limitatamente alle province di Catania e Palermo; Sardegna limitatamente alle province di Cagliari e Nuoro e della provincia autonoma di Bolzano, delimitati dalle regioni medesime, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto e scadenti nell'anno 1985.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto n. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A3223

DECRETO 24 aprile 1986.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8, a seguito di eccezionali eventi atmosferici verificatisi nelle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori delle regioni: Piemonte limitatamente alle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli; Veneto limitatamente alle province di Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza; Emilia-Romagna limitatamente alle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia; Umbria; Campania limitatamente alle province di Avellino, Napoli, Salerno e Caserta si sono verificati nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 1985 eccezionali piogge, grandinate, nubifragi, brinate, gelate, trombe d'aria, bufere di vento e siccità, che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate. I territori dei comuni per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sono specificati nei decreti ministeriali di dichiarazione di eccezionalità degli eventi;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8,

9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori delle regioni: Piemonte limitatamente alle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli; Veneto limitatamente alle province di Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza; Emilia-Romagna limitatamente alle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia; Umbria; Campania limitatamente alle province di Avellino, Napoli, Salerno e Caserta delimitati dalle regioni medesime, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1985.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto n. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A3224

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 aprile 1986.

Installazione di un impianto fisso di estinzione incendi a schiuma a bordo di navi cisterna adibite al trasporto alla rinfusa di alcuni prodotti ai quali non si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1984;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1984, pubblicato nello stesso supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale*, con cui è stato approvato l'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento sopra citato;

Ritenuto opportuno, ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, ed in adesione a quanto previsto dalla normativa internazionale vigente in materia (codice edito dall'International Maritime Organization - IMO), che alcuni prodotti, di cui al citato decreto 9 marzo 1984, vengano trasportati a mezzo di navi dotate di un impianto fisso di estinzione incendi a schiuma con agente estinguente del tipo idoneo per solventi polari (tipo alcohol foam) e proporzionato di conseguenza;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Per il trasporto alla rinfusa dei sotto riportati prodotti, di cui all'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento citato nelle premesse, le navi devono essere dotate di un impianto fisso di estinzione incendi a schiuma con agente estinguente del tipo idoneo per solventi polari (tipo alcohol foam) e proporzionato di conseguenza:

acetato di amile, commerciale;
acetato di n-amile;
acetato di amile secondario;
acetato di benzile;
acetato di butilcarbitolo (vedere: acetato dell'etere butilico del glicol dietilenico);
acetato di butilcellosolve (vedere: acetato dell'etere butilico del glicol etilenico);
acetato di n-butile;
acetato di butile secondario;
acetato di cellosolve (vedere: acetato dell'etere etilico del glicol etilenico);
acetato di n-esile;

acetato dell'etere butilico del glicol dietilenico;
acetato dell'etere butilico del glicol etilenico;
acetato dell'etere etilico del glicol dietilenico;
acetato dell'etere etilico del glicol etilenico;
acetato dell'etere metilico del glicol etilenico;
acetato di etile;
acetato di 2-etossietile (vedere: acetato dell'etere etilico del glicol etilenico);
acetato di fenilmetile (vedere: acetato di benzile);
acetato di isoamile;
acetato di isobutile;
acetato di isopropile;
acetato di metilcellosolve (vedere: acetato dell'etere etilico del glicol etilenico);
acetato di metile;
acetato di n-propile;
acetoacetato di etile;
acetone;
acido dimetilottanoico;
acido lattico;
alcol n-amilico;
alcol amilico primario;
alcol amilico secondario;
alcol amilico terziario;
alcol benzilico;
alcol n-butilico;
alcol butilico secondario;
alcol butilico terziario;
alcol diacetonico;
alcol dodecilico;
alcol eptilico terziario;
alcol esilico;
alcol 2-etilesilico;
alcol etilico;
alcol 2-etossietilico (vedere: etere etilico del glicol etilenico);
alcol furfurilico;
alcoli amilici (miscele di isomeri);
alcol isoamilico;
alcol isoamilico primario;
alcol isoamilico secondario;
alcol isobutilico;
alcol isopropilico;
alcol metilamilico;
alcol metilico;
alcol n-propilico;
alcol tridecilico;
butilcarbitolo (vedere: etere butilico del glicol dietilenico);
butilcellosolve (vedere: etere butilico del glicol etilenico);
butildiglicole (vedere: etere butilico del glicol dietilenico);
butilglicole (vedere: etere butilico del glicol etilenico);
gamma-butirrolattone;
butossietanolo (vedere: etere butilico del glicol etilenico);
caprolattame fuso;
carbitolo (vedere: etere etilico del glicol dietilenico);
carbonato di etile;
cellosolve (vedere: etere etilico del glicol etilenico);
cicloesanolo;
diacetato del glicol etilenico;
dibutilcarbitolo (vedere: etere dibutilico del glicol dietilenico);
dibutilcellosolve (vedere: etere dibutilico del glicol etilenico);
diisobutilcarbinolo;
diisobutilftalato;
diossitolo (vedere: etere etilico del glicol dietilenico);
3-eptanolo (vedere: alcol eptilico terziario);
1-esanolo (vedere: alcol esilico);
etere butilico del glicol dietilenico;
etere butilico del glicol etilenico;
etere dibutilico del glicol dietilenico;
etere dibutilico del glicol etilenico;
etere dietilico del glicol dietilenico;
etere etilico del glicol dietilenico;
etere etilico del glicol etilenico;
etere isobutilico del glicol etilenico;
etere metilico del glicol dietilenico;
etere metilico del glicol etilenico;
etere metilterbutilico;
2-etilesanolo (vedere: alcol 2-etilesilico);
etilmetilchetone (vedere: metiletilchetone);
formilmorfolina;
fosfato trietilico;
fuselolo (fusel oil) (vedere: alcol isoamilico);
glicerina;
glicol butilenico;
glicol diacetato (vedere: diacetato del glicol etilenico);
glicol dietilenico;
glicol dipropilenico;
glicol etilenico;
glicol etilenico additivato di antiossidanti e anticorrosivi;
glicol etilenico additivato di sali inorganici alcalini;
glicol propilenico;
glicol trietilenico;
glicoli polipropilenici;
isobutilcarbinolo (vedere: alcol isoamilico);
isobutilcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicol etilenico);
isobutilglicole (vedere: etere isobutilico del glicol etilenico);
isopentano;
isopentene;
lattato di etile;
metilamilchetone;

metilbutene (vedere: n-pentene);
metilbutenolo;
metilbutilchetone;
metilbutinolo;
metilcarbitolo (vedere: etere metilico del glicol dietilenico);
metilcellosolve (vedere: etere metilico del glicol etilenico);
metildiglicol (vedere: etere metilico del glicol dietilenico);
metilglicol (vedere: etere metilico del glicol etilenico);
metiletilchetone;
metilisobutilchetone;
metilisopropilcarbinolo (vedere: alcol isoamilico secondario);
n-metil-2-pirrolidone;
miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri;
nonilfenolo;
n-pentano;
2-pentanolo (vedere: alcol amilico secondario);
n-pentene;
polialchilenglicol-monobutileteri;
propilacetone (vedere: metilbutilchetone);
tergitolo (vedere: nonilfenolo);
tetraetilenpentammina;
tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di ortoisomero);
trietilfosfato (vedere: fosfato trietilico);
triisopropanolammina.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1986

p. *Il Ministro:* CERAMI

86A3031

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1986.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, di cui alcune da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, e di coefficienti di opzione per tariffe di tipo misto, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società svizzera Vita, in Milano, ed autorizzazione all'adozione di tassi di premio puro per i contratti stipulati dai dipendenti delle compagnie del gruppo Zurigo, Alpina, Danubio e Vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 febbraio, 4 agosto e 15 dicembre 1982, 15 aprile 1983, 21 novembre 1984, 22 maggio, 22 luglio, 7 ottobre, 28 ottobre e 22 novembre 1985 della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, di cui alcune da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, e di coefficienti di opzione per tariffe di tipo misto, nonché l'autorizzazione all'adozione di tassi di premio puro per i contratti stipulati a favore dei dipendenti delle compagnie del gruppo Alpina, Danubio, Vita e Zurigo;

Vista la nota in data 9 dicembre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, di cui alcune da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, ed i coefficienti di opzione per tariffe di tipo misto presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente da applicare a contratti stipulati in forma collettiva;

condizioni speciali di polizza regolanti l'adeguamento automatico del capitale assicurato in base all'indice ufficiale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa 31/RC - mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa 94 RC - rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1967;

coefficienti di opzione da applicare alle forme di assicurazione tipo misto, per la conversione del capitale garantito alla scadenza del contratto in una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Art. 2.

La rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, con sede in Milano, è autorizzata ad utilizzare i tassi di premio puro nei contratti stipulati a favore dei dipendenti delle compagnie del gruppo Zurigo, Alpina, Danubio e Vita, in luogo dei corrispondenti premi di tariffa, corrispondendo il 100% del rendimento finanziario realizzato, nella ipotesi di contratti a prestazione rivalutabile, purché i contratti emessi soddisfino le condizioni di seguito elencate:

in caso di cessazione dal servizio prima del compimento del 60° anno di età, per impiegati non dirigenti, o del 65° anno di età, per impiegati dirigenti, il dipendente potrà mantenere in vigore la propria polizza alle normali condizioni di tariffa;

quando il dipendente cesserà dal servizio per quiescenza senza peraltro prestare la sua opera presso un'altra impresa anche non assicuratrice, la polizza continuerà ad avere effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri;

il valore di riscatto che verrà concesso dopo il pagamento di almeno una annualità di premio, sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione.

Art. 3.

La rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 26 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A2322

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 aprile 1986.

Rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero di Lucca.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 6 - Piana di Lucca, in data 22 febbraio 1985, intesa ad ottenere per il presidio ospedaliero di Lucca il rinnovo del decreto autorizzatorio all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 16 ottobre 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 19 febbraio 1986;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero di Lucca è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la divisione di oculistica, padiglione centrale, del presidio ospedaliero di Lucca, anche al domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica, padiglione centrale, del presidio ospedaliero di Lucca.

Art. 3.

Le attività di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto devono essere eseguite dal seguente sanitario per le operazioni di prelievo:

Casini dott. Adriano, assistente oculista del presidio ospedaliero di Lucca,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Scialdone prof. Domenico, primario oculista del presidio ospedaliero di Lucca;

Ferretti dott. Pietro, aiuto f.f. oculista del presidio ospedaliero di Lucca.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 6 - Piana di Lucca, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3130

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 dicembre 1985.

Ulteriori modificazioni ai passaggi di cattedra di cui alla tabella *G* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1981, registro n. 68, foglio n. 206;

Considerata l'opportunità di modificare la tabella *A* annessa al citato decreto ministeriale 1° dicembre 1980 nella parte concernente le condizioni previste per il passaggio da classe di concorso a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte, di cui alla tabella *D* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, ad altra classe di concorso dei medesimi posti;

Considerata l'opportunità di integrare la suddetta tabella *A* annessa al decreto ministeriale 1° dicembre 1980 prevedendo la possibilità di passaggio, in presenza di specifica abilitazione, da classe di concorso a posto di insegnante d'arte applicata a classe di concorso relativa a cattedra;

Sentito il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 4 ottobre 1985;

Decreta:

Fermo restando il decreto ministeriale 1° dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1981, registro n. 68, foglio n. 206, la tabella *A* annessa al decreto stesso, concernente i passaggi di cattedra del personale insegnante nell'ambito dei ruoli dei docenti indicati nella tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, è modificata nella sola parte relativa ai passaggi degli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte, come segue:

Classe di concorso a cattedre o a posti dalla quale è ammesso il passaggio	Classe di concorso a cattedre o a posti alla quale è ammesso il passaggio	Condizioni
Qualsiasi classe di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte di cui alla tabella *D* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni.	Qualsiasi classe di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte di cui alla tabella *D* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni.	Votazione di almeno 7/10 nelle prove di esame o inclusione nella terna degli idonei in un concorso relativo al posto richiesto per passaggio.
Qualsiasi classe di concorso a posti di insegnante di arte applicata di cui alla tabella *D* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni.	Qualsiasi classe di concorso a cattedra negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore.	Possesso della abilitazione specifica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1986
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 151

86A2792

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 27 aprile 1986.

Quarto aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, recante: «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza in data 12 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1986, concernente: «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo»;

Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1986, riguardante il primo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986;

Vista la propria ordinanza in data 19 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1986, riguardante il secondo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986;

Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986, riguardante il terzo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986;

Vista la documentazione acquisita successivamente alla emanazione delle citate ordinanze e quindi ritenuta la necessità di un aggiornamento alle tabelle allegate, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del 12 aprile 1986;

Visti i provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie competenti;

Ordina:

Articolo unico

1) Nella tabella *A*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, riguardante le ditte inquisite per adulterazione con metanolo, vengono incluse le ditte sottoelencate:

Conselvini S.r.l. di Conselve (Padova);

Vinicola Morsiani Guido di Morsiani Flavio e C. S.n.c. di Savarna (Ravenna) (già inclusa in tabella *B*);

Castagna Bruno di Veronella (Verona);

Nuova Santinoli S.r.l. di Castelseprio (Varese) (già inclusa in tabella *B*).

2) Nella tabella *B*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, riguardante le ditte i cui campioni hanno evidenziato all'analisi un contenuto in metanolo superiore ai limiti di legge, sono incluse le ditte sottoelencate:

Cantina Badino Francesco di Rocca Grimalda (Alessandria);

Ditta Smeralda 82 S.r.l. di Castiglione Torinese (Torino);

Tombolini S.p.a. di Loreto (Ancona);

Ditta Gotta Secondo di Cassine (Alessandria);

Spina Giuseppe di Vieste (Foggia);

Stabilimento Vinum di Marsala (Trapani).

3) Dalla tabella *B*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, la ditta Angelo Benso di Castagnole Lanze (Asti) è depennata.

Roma, addì 27 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3255

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 gennaio 1986, n. **129**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1985, n. 575, recante autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1985, n. 575, citato in epigrafe, viene rettificato nel senso che l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, è autorizzata ad acquistare dai fratelli Romagnoli Giulia, Alfonso, Margherita e Mario, al convenuto prezzo di L. 63.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, un immobile sito in detta città, via Mazzini, 51, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2970, foglio 115, mappale 67 sub 5, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 290

86G0341

DECRETO 10 marzo 1986, n. **130**.

Autorizzazione alla regione Basilicata ad acquistare un immobile.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Basilicata viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 4.445.200.000, il complesso di beni immobili e mobili costituenti la casa di cura privata denominata «G. Pittella» sito in Lauria (Potenza), viale XXV Aprile, censito al nuovo catasto edilizio urbano, fogli 90 e 91, particelle 137, 139, 365, 366, 282 e 283, di proprietà del dott. Domenico Pittella, come da atto preliminare compravendita 25 giugno 1984, n. 13474/3706 di repertorio, a rogito dott. Antonio Polosa, notaio in Pescopagano (Potenza), da adibire a scopi sanitari.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 291

86G0342

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Macom* ora *Alitec S.p.a.* (Gruppo Olivetti), sede e stabilimento in Marcianise (Caserta):
periodo: dal 20 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma* di S. Pietro a Patierno (Napoli), fallita l'8 maggio 1985:
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Selleria tappezzeria Partenope di Carmine Nuzzo*, sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), fallita il 18 gennaio 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Sipel* di Serino (Avellino), fallita il 27 novembre 1984:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 27 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *Ditta Vimadex di Vittorio D'Errico*, sede e stabilimento in Cardito (Napoli), fallita il 14 dicembre 1983:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 1° agosto 1983: dal 1° giugno 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.n.c. Leggero G. & C. - Industria metalmeccanica*, sede e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), fallita il 7 luglio 1983:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1982: dal 15 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche*, sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 7 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 7 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Julian di Giuliano Gabriele*, sede in Napoli, fallita il 20 marzo 1984:
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 20 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.a.s. Mobilificio Salvatore Vignapiano* di Angri (Salerno):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Industria ceramica salernitana*, stabilimento in Salerno:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Harrold's*, stabilimento in S. Arpino (Caserta), fallita il 7 giugno 1984:
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. I.R.C.A.*, sede e stabilimento in Napoli, fallita il 6 settembre 1984:
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Airone Sud*, stabilimento in Arzano (Napoli), fallita il 22 novembre 1984:
periodo: dal 4 novembre 1985 al 3 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Sipel - Società industria pelli*, stabilimento in Napoli:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Fiore*, sede legale in Ercolano (Napoli), stabilimento S. Nicola la Strada (Caserta):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 marzo 1983: dal 15 febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, stabilimento in Frattamaggiore (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1983: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Fonderia Di Somma*, sede e stabilimento in Scafati (Salerno):
periodo: dal 4 novembre 1984 al 3 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Modinform* (Gruppo Olivetti), sede e stabilimento in Marcianise (Caserta):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. A.R.N.A. - Alfa Romeo e Nissan autoveicoli*, sede in Napoli e stabilimento in Pratola Serra (Avellino):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. FIAT Termomeccanica*, sede, stabilimento ed uffici in Torino:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 10 ottobre 1984: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. FIAT Allis*, sede in Stupinigi (Torino), stabilimenti in Lecce e Volvera (Torino) e filiali commerciali in Casoria, Catania, Crotone, Falconara, Rozzano e Verona:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 14 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

22) *FIAT Auto*, stabilimento in Avellino:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Ditta Milanese Severino industria mobili*, con sede e stabilimento in Vittorio Veneto (Treviso):
periodo: dall'11 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

2) *Ditta Milanese Severino industria mobili*, con sede e stabilimento in Vittorio Veneto (Treviso):
periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Pachera*, con sede e stabilimento in San Bonifacio (Verona):
periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Isvema*, con sede e stabilimento in Bionde di Salizzole (Venezia):
periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Stabilimento per l'industria della juta*, con sede e stabilimento in S. Donà di Piave (Venezia):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Stabilimento per l'industria della juta*, con sede e stabilimento in S. Donà di Piave (Venezia):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Co.Ma.Pre.*, con sede in Verona e stabilimento in Noventa di Piave (Venezia):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Vincenzi*, con sede e stabilimento in Ponte di Nanto (Vicenza):
periodo: dall'11 giugno 1984 al 15 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Vincenzi*, con sede e stabilimento in Ponte di Nanto (Vicenza):
periodo: dal 16 dicembre 1984 al 26 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Fornace Pasubio*, con sede e stabilimento in Villaverla (Vicenza):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Piemmepi*, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 4 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Fiamm componenti accessori - F.C.A.*, con sede in Vicenza e stabilimento in Montecchio Maggiore (Vicenza):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

13) *S.p.a. - O.M.S. - Officine meccaniche specializzate*, con sede e stabilimento in Salvezzano Dentro, frazione Caselle (Padova):
periodo: dal 2 giugno 1984 al 2 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 2 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Valsugana mobili*, con sede legale e stabilimento in S. Giorgio in Bosco (Padova):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Campanella cantieri navali*, con sede e stabilimento in Savona:
periodo: dal 27 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 27 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.a.s. Calzaturificio fratelli Taverna di Giuseppe Pukly & C.*, con sede e stabilimento in Ventimiglia (Imperia):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Lombimperia*, con sede legale in Milano e cantiere operativo in Imperia:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;

18) *S.p.a. Lombimperia*, con sede legale in Milano e cantiere operativo in Imperia:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sicma*, con sede legale in Latina, sede amministrativa in Settimo Torinese, cantiere presso Enel centrale termoelettrica di La Spezia, fallita il 16 maggio 1985:
periodo: dal 16 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.p.a. Sicma*, con sede legale in Latina, sede amministrativa in Settimo Torinese, cantiere presso Enel centrale termoelettrica di La Spezia, fallita il 16 maggio 1985:
periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Fratelli Mordenti*, con sede e stabilimento in Piano di Valeriano-Vezzano Ligure (La Spezia) e unità produttiva in La Spezia:
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni*, con sede in Genova;
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

23) *S.p.a. S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni*, con sede in Genova:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

24) *S.p.a. Motomar*, con sede e stabilimento in Lavagna (Genova):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Motomar*, con sede e stabilimento in Lavagna (Genova):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 13 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

26) *Società cooperativa a r.l. Nuova utensileria italiana*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dall'8 ottobre 1984 al 7 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1982: dal 12 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

27) *Società cooperativa a r.l. Nuova utensileria italiana*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1982: dal 12 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Scilvernici*, con sede legale e amministrativa in Monteggio (Genova), fallita il 26 luglio 1985:
periodo: dal 26 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 26 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Manifattura maglieria bustese* per il solo stabilimento di Lonigo (Vicenza):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1983: dal 22 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Medoacus già Vedove Antonio*, con sede e stabilimento in Capenè di S. Nazario (Vicenza), fallita il 30 marzo 1985:
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Beton rapid*, sede Ospedaletto Euganeo (Vicenza) stabilimento di Ospedaletto Euganeo e Sandrigo (Vicenza), uffici di Vicenza:
periodo: dall'8 aprile 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Effepielle 2 mobili*, con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Gresicotto* di Castelgomberto (Vicenza):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Calzaturificio Palladio* di Dueville (Vicenza):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

7) *S.p.a. Eurobox*, con sede e stabilimento in Camisano Vicentino (Vicenza):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 31 dicembre 1984: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

8) *S.p.a. Terme di Recoaro*, con sede e stabilimento in Recoaro Terme (Vicenza):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. S.K.A.* di Sandrigo (Vicenza):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

10) *S.p.a. Elgan*, con sede e stabilimento in Pilastro di Orgiano (Vicenza):
periodo: dal 16 dicembre 1984 al 16 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Valdagige coperture*, con sede legale in Verona, unità di Villaverla (Vicenza):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

12) *S.p.a. Fari* di Castelgomberto (Vicenza):
periodo: dal 19 maggio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fibo* di Vicenza:
periodo: dal 12 maggio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 15 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Al.Com.*, con sede e stabilimento in Pedavena (Belluno):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Comedil Gru*, con sede e stabilimento in Ponte nelle Alpi (Belluno):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985:
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1984: dal 5 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

16) *S.p.a. Forgialluminio Piave* (Gruppo Forgialluminio), con sede e stabilimento in Pedavena (Belluno):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985:
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Fratelli Lozza*, con sede in Calalzo di Cadore (Belluno) e stabilimenti in Calalzo di Cadore ed Auronzo di Cadore (Belluno):
periodo: dal 30 luglio 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1985: dal 1° febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

18) *S.p.a. Meccanica del Piave*, con sede e stabilimento in Longarone (Belluno):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 14 febbraio 1985: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Map arredamenti*, con sede e stabilimento in Mansuè (Treviso):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Cotonificio di Mogliano*, con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), fallita il 13 febbraio 1985:
periodo: dal 18 marzo 1985 al 16 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 21 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Gizia*, con sede e stabilimento in Paderno del Grappa (Treviso):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 4 luglio 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1985: dal 7 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

22) *S.p.a. C.T.M. - Costruzioni termomeccaniche* di Oderzo (Treviso):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Tosimobili*, con sede legale e stabilimento in Rovigo:
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Alluminia (ex Alluminio Italia S.p.a.)*, con sede legale in Roma - unità di: Porto Marghera (Venezia), Fusina (Venezia), Feltre (Belluno), Mori (Trento), Porto Vesme (Cagliari), Novara, Bolzano ed uffici di Roma:
periodo: dal 19 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1983: dal 22 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Laval - Lavorazioni alluminio*, sede e stabilimento di Marcon (Venezia), sede amministrativa di Cazzago di Pianiga (Venezia):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

26) *S.p.a. Laval - Lavorazioni alluminio*, sede e stabilimento di Marcon (Venezia), sede amministrativa di Cazzago di Pianiga (Venezia):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

27) *S.p.a. Elemes*, sede di Porto Marghera (Venezia), stabilimenti di Porto Marghera (Venezia) e sede amministrativa di Cazzago di Pianiga (Venezia):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

28) *S.p.a. Dapres*, con sede e stabilimento in Portogruaro (Venezia):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Genova-Voltri:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 26 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Bocciardo*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dal 15 dicembre 1985 al 15 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 14 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Costruzioni navali Antonini*, con sede e stabilimento in Sarzana (La Spezia), fallita il 9 luglio 1985:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Cotonificio olcese veneziano*, sede Milano, stabilimenti in Clusone (Bergamo), Campione sul Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia):
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1981 e seguenti: dall'11 maggio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Redaelli Sidas* di Milano:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 143/85.

3) *S.p.a. Siccet arch. E. Monti cantieri* unità di Concorezzo (Milano):
periodo: dal 14 febbraio 1984 al 12 agosto 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e seguenti: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Siccet arch. E. Monti cantieri* unità di Concorezzo (Milano):
periodo: dal 13 agosto 1984 al 10 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e seguenti: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. Officine elettrotecniche Colombini* di Inveruno (Milano):
periodo: dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. Officine elettrotecniche Colombini* di Inveruno (Milano):
periodo: dall'11 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. S.E.C.I. - Società elettrotecnica chimica italiana* di Milano:
periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983 e seguenti: dal 21 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Gianetti* unità di Ceriano Laghetto (Milano) ed unità Gianetti-Osi di Torino:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 31 marzo 1982 e seguenti: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Bleyle* di Lainate (Milano):
periodo: dal 29 dicembre 1984 al 28 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. S.I.E.M. - Società impresa editoriale milanese* di Milano:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985 e seguenti: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

11) *S.p.a. Siderotermica elettrodi Cito* di Milano:
periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1985 e seguenti: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

12) *S.p.a. Siderotermica elettrodi Cito* di Milano:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1985 e seguenti: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

13) *S.p.a. Petit Pierre*, sede in Brescia ed unità produttive in Brescia e Segrate (Milano):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 9 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1982 e seguenti: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

14) *Ditta Dall'Cott - Filatura* di Cossirano (Brescia) ed unità di Cossirano (Brescia):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e seguenti: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

15) *Ditta Dall'Cott - Filatura* di Cossirano (Brescia) ed unità di Cossirano (Brescia):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 5 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e seguenti: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedure CIGS.

16) *S.p.a. Eredi Gnutti metalli*, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Lumezzane (Brescia):
periodo: dal 6 aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985 e seguenti: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS.

17) *S.r.l. Fabbrica sciallerie Nembri* di Carugo (Como):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e seguenti: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Fisac*, con sede legale in Milano, e per i soli stabilimenti di Como, Cerniate (Como) e Luisago (Como) ed anche per la sede amministrativa di Como:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983 e seguenti: dal 29 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. Torcitura Giovanni Barili* di Dorio (Como):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985 e seguenti: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS.

20) *S.p.a. Gruppo industriale Agrati Garelli*, con sede in Monticello (Como), stabilimenti in Monticello (Como) e Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1984 e seguenti: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS.

21) *Nuova cartiera della Valtellina S.p.A.*, sede amministrativa e stabilimento in Tirano (Sondrio), sede legale in Milano:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e seguenti: dal 9 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Lamp* unità di Pavia, S. Giulietta (Pavia) e Cicognola (Pavia):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1982 e seguenti: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Moncalvi* unità di Pavia e San Genesio (Pavia):
periodo: dal 17 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983 e seguenti: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. I.T.C.* già *Europhon* di Castelleone (Cremona):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1981 e seguenti: dal 5 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Vedeme*, con sede in Milano e stabilimento in Pandino (Cremona):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. ATEA - Apparecchiature termostatiche e affini* di Bardello (Varese):
periodo: dal 9 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Somma*, sede in Somma Lombardo (Varese), unità in: Somma Lombardo, via Niccolò Sfrondati, 1 (Varese), Somma Lombardo località Molino Risella (Varese) e Mornago (Varese):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985 e seguenti: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

28) *Sermide*, sede in Genova e stabilimento in Sermide (Mantova) fallita l'8 marzo 1984:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984 e seguenti: dall'8 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.p.a. Ansaldo motori*, sede in Arzignano (Vicenza) e per il solo stabilimento di Arzignano (Vicenza) e per i soli uffici vendite di Bologna, Firenze, Milano e Roma:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 marzo 1983 e seguenti: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS.

30) *S.p.a. Seleco*, sede in Pordenone per i soli stabilimenti siti in Vallenoncello (Pordenone), Campoformido (Udine), None (Torino) e per tutte le filiali distribuite sul territorio nazionale:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1984 e seguenti: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Face teleinformatica*, con sede legale in Latina, uffici di Latina, stabilimenti di Pomezia (Roma), Frosinone, Avezzano (L'Aquila), Balsorano (L'Aquila) e filiali di Roma, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova e Bari che dal 1° gennaio 1986, per avvenuta incorporazione, ha assunto la ragione sociale di *S.p.a. Industrie Face Standard*, con sede legale in Milano, uffici di Latina, stabilimenti di Pomezia (Roma), Frosinone, Avezzano (L'Aquila), Balsorano (L'Aquila) e filiali di Roma, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova e Bari:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1985 e seguenti: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: no;
CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A2795

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a centocinquanta posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 6 agosto 1926, n. 1365 ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Visti la legge 22 gennaio 1934, n. 64 ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto l'art. 10 prima parte della legge 30 aprile 1976, n. 197, sostituito dall'art. 6, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 177;

Visti il decreto ministeriale 2 marzo 1983, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio ed, altresì, i decreti ministeriali 28 luglio 1983, 26 gennaio 1984, 29 marzo 1984, 4 maggio 1984, 10 gennaio 1985 e 15 marzo 1985, relativi alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 185, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1985, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1986, con il quale il dott. Ciancimino Sergio, classificato al n. 37 della graduatoria, è stato escluso dal concorso;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Areniello Antonio: a Stia - distretto notarile di Arezzo;

Tofoni Massimo: a Cernusco sul Naviglio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Fabiani Pierandrea: a Cascia - distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto;

Spanò Guido: a Latisana - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

Pisapia Roberto: a Montevarchi - distretto notarile di Arezzo;

Giani Maria Luisa: a Cuveglio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Salimbeni Alessandra: a Volterrra - distretto notarile di Pisa;

Gandolfi Fabrizio: a Ravenna;

Macrì Paola: a Foligno - distretto notarile di Perugia;

Miriello Fulvio: a Forlì - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;

Ortolan Annamaria: a Montegranaro - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;

Fortini Fabrizio: a Dogliani - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

Paolucci Enzo: a Perugia;

Sparti Giangaspare: ad Alia - distretto notarile di Termini Imerese;

Calini Giovanni Battista: a Cremona;

Sacchetti Andrea: a Montegiorgio - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;

Asaro Girolomo: a Ravenna;

Ratti Antonio: a Colico - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;

Varlese Marina: a Busto Arsizio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Lombardo Giuseppe: a Grammichele - distretto notarile di Caltagirone;

Graziosi Sergio: a Santa Fiora - distretto notarile di Grosseto;

Politi Guido: a Livorno;

Bonomo Paolo: a Rivoli - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

Rapella Paolo: a Teglio - distretto notarile di Sondrio;

Loverre Luigi: a Venezia;

Cappetta Leonardo: a Torino;

Gori Marco: a Rocca San Casciano - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;

Cabiddu Pierluisa: a Santu Lussurgiu - distretto notarile di Oristano;

Bonomo Donatella: a Cherasco - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

Giardina Domenico: a Militello in Val di Catania - distretto notarile di Caltagirone;

Salvi Giuseppe: a Vernole - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;

Dolia Enrico: ad Iglesias - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;

Caroselli Emanuele: a Novara;

Krogh Marco: ad Alfonsine - distretto notarile di Ravenna;

De Agostini Paolo: a Barisciano - distretto notarile de L'Aquila;

de Rienzi Adolfo: a Borgorose - distretto notarile di Rieti;

Bellezza Maria: a Ghemme - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;

Chersi Giuliano: a Palmanova - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

Scipione Valerio: a Santo Stefano di Cadore - distretto notarile di Belluno;

Castiglione Silvana: a Torino;

Rosati Valeria: a Piadena - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;

Lottini Massimo: a Rovereto - distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;

Rastello Annamaria: a Quistello - distretto notarile di Mantova;

Leotta Ignazio: a Samarate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Maltese Ettore: ad Ispica - distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;

Pasqualis Paolo: a Chioggia - distretto notarile di Venezia;

Maciariello Claudio: a Fivizzano - distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa;

Gelmi Mauro: a Trento;

Marcon Adriano Francesco: a Pordenone;

Almansi Giulio: a Soragna - distretto notarile di Parma;

Fabbri Gigliola: a Castel Bolognese - distretto notarile di Ravenna;

Nobile Matteo: a Fiamignano - distretto notarile di Rieti;

Fabiano Pietro: a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Cusani Claudio: a Cagli - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;

Romano Beatrice: a Soriano Calabro - distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;

Donotti Fabrizio: a Canale - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo:

Manghi Maura: a Torino;

Dacomo Dorothy: a Torino;

Ciccarelli Massimo: a San Mauro Forte - distretto notarile di Matera;

Conte Maurizio Attilio: a Corsico - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Reni Marcella Clara: a Taurianova - distretto notarile di Palmi;

Rossi Angelina: a Varzi - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;

Cappetti Giorgio: a Savona;

Trezza Antonio: a Bollate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Plescia Mauro: a Macerata Feltria - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;

Giganti Renato: a Brisighella - distretto notarile di Ravenna;

Lucchini Paolo: a Cologno Monzese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Montano Rosanna: a Berceto - distretto notarile di Parma;

Micheli Nanni Anna Maria: a Pellegrino Parmense - distretto notarile di Parma;

Sciapichetti Benedetto: a Sarnano - distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino;

Battaglia Gloria: a Bresso - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Mattarella Giovanni Battista: a Sommatino - distretto notarile di Caltanissetta;

Zivieri Maurizio: a Revere - distretto notarile di Mantova;

Marsala Vilma: a Rozzano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Cantù Cesare: a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Giuriani Stefano: a Bellagio - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;

Pregno Alberto: a Moncalieri - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

Cavicchi Marisa: a Zibello - distretto notarile di Parma;

Bertani Stefano: a Torino;

Critelli Pasquale: a San Demetrio Corone - distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;

Pitzorno Manlio: a Thiesi - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;

Tripodi Rita: a Delianova - distretto notarile di Palmi;

Dell'Anna Paolo: ad Ala - distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;

Tavassi Tommaso: a Cremona;

Mistri Alessandro: a Bergantino - distretto notarile di Rovigo;

Averoldi Giovanni: a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

Ventrosini Luigi: a Notaresco - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;

Scornajenghi Riccardo: a Marina di Gioiosa Jonica - distretto notarile di Locri;

Rossi Franco: a Villadossola - distretto notarile di Verbania;

Araldi Omero: a Marcaria - distretto notarile di Mantova;

De Lorenzo Natale: a Torino;

Ripoli Ilario: a San Giovani Ilarione - distretto notarile di Verona;

Capizzi Roberto: a Voghera - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;

Galbusera Marina: a Godiasco - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;

La Faja Stefania: a Savona;

Paparo Massimo: a Gorizia;

Galdo Gennaro: a Pietra Ligure - distretto notarile di Savona;

Candiani Francesco: ad Aviano - distretto notarile di Pordenone;

D'Alesio Salvatore: ad Acerenza - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;

Riccioni Roberto: a Tarcento - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

Rizzo Massimo: a Nicosia - distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;

Reposo Davide: a Savona;

Ciofini Alessio: a Savona;

Felter Marialodovica: a San Nicolò Gerrei - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;

Casnati Rodolfo: a Cerano - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;

Antoniani Maria: a Gela - distretto notarile di Caltanissetta;

Sciarra Marco Ottaviano: a Pergola - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;

Villa Alberto: a Candia Lomellina - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;

Fabbi Giampaolo: a Minerbe - distretto notarile di Verona;

Nardello Natale: a Torino;

Lattanzi Benedetta: a Torino.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1986

COSSIGA

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1986
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 217

86A2885

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Venezia

IL RETTORE

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 3852 del 18 settembre 1985 che comunica l'assegnazione con decreto ministeriale 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 32, foglio n. 67, di un posto di tecnico esecutivo, livello quarto, presso la cattedra di esercitazioni di analisi chimica qualitativa (secondo anno) della facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Venezia e autorizza l'emissione del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova, livello quarto, nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva per il seguente posto:

cattedra di esercitazioni di analisi chimica qualitativa (secondo anno) della facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Venezia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.
B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).
D) Godimento dei diritti politici.
E) Idoneità fisica all'impiego.
F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia, debbono essere presentate a questa università entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine utile di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare dopo il proprio cognome da nubile anche quello da coniugata);
2) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti; tale dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa;
6) il titolo di studio posseduto come richiesto dal precedente art. 2, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto statale o legalmente riconosciuto, con relativo indirizzo, in cui lo stesso è stato conseguito;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) elenco dei documenti che si allegano per attestare il possesso dei titoli scientifici, accademici, professionali e di studio previsti dal successivo art. 6.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito con esatta indicazione del numero di codice postale, cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare cui prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande stesse.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, fara fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni, previste nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, se non sanabili.

Art. 6.

I titoli scientifici, accademici, professionali e di studio indicati al punto 9) dell'art. 4 debbono essere allegati in originale o in copia autenticata in bollo alla domanda di ammissione al concorso, in caso contrario non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Art. 7.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di svolgimento del concorso si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche e in una prova orale di contenuto idoneo a verificare la preparazione teorico-pratica dei candidati in rapporto alle esigenze del servizio cui è assegnato il posto messo a concorso, come da allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici, professionali e di studio la commissione giudicatrice riserverà il 25 per cento del totale dei punti a disposizione.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale sopra indicata.

Art. 9.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 3 giugno 1986 sarà data comunicazione della sede, dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove pratiche.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata nella quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni e nell'ora che saranno indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con le modalità ed entro i termini del terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute del colloquio sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a questa amministrazione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore del concorso e quella dei candidati idonei, sono approvate con decreto del rettore.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, ultimate le prove di concorso e dopo l'emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso stesso, l'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio il vincitore.

Il vincitore dovrà presentare entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico. Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

I predetti documenti debbono essere tutti conformi alle leggi, sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili.

Art. 13.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa amministrazione, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 12 del presente bando o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 14.

I provvedimenti di nomina in prova, emessi da questa amministrazione, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti relativamente al provvedimento di nomina e al decreto di approvazione degli atti del concorso.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 15.

Il vincitore immesso in servizio sarà nominato tecnico esecutivo in prova, livello quarto, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 16.

La sede di servizio è presso l'Università degli studi di Venezia.

L'orario normale di servizio può essere articolato in turni antimeridiani o pomeridiani in relazione alle esigenze dell'università medesima.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla Corte dei conti di Venezia per il visto e la registrazione.

Venezia, addì 30 dicembre 1985

p. *Il rettore:* CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 4 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 66

ALLEGATO

PROVE DI ESAME

Prima prova pratica:

Preparazione, su ricetta, di soluzioni a concentrazioni note.

Seconda prova pratica:

Descrizione dei componenti e manutenzione di semplici apparecchiature di laboratorio, quale un distillatore.

Prova orale:

Nozioni di cultura generale con qualche riferimento alla chimica.

86A2959

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 18/2 del 21 febbraio 1978;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 524 del 13 febbraio 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7;

Viste le note prot. n. 1075 del 21 febbraio 1984 e n. 3343 del 13 giugno 1984 con le quali il Ministero della pubblica istruzione comunica l'assegnazione a questo Ateneo di un posto di tecnico laureato presso l'istituto di anatomia e istologia patologica (per le esigenze della seconda cattedra) della prima facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota prot. n. 5040 del 10 dicembre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione comunica che è ritenuto valido il diploma di laurea in scienze biologiche, ai fini della partecipazione al concorso in parola;

Considerato che il posto in questione si è reso disponibile da data anteriore al 13 luglio 1983;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria corrispondente alla settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al predetto concorso è la laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Art. 3.

Gli aspiranti non devono aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, che a titolo esemplificativo si riportano:

1) il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2, legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) non esiste limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i sottufficiali delle tre Armi che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

d) per gli operai di ruolo dello Stato (art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli, in originale o in copia autenticata in bollo, che gli aspiranti ritengono utili ai fini del concorso stesso, dovranno essere indirizzate al rettore di questa università e inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile), nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato dovrà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età o che consentono di prescindere dal limite stesso);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali ovvero eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

e) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle diposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito debbono presentare, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in carta legale.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Le prove d'esame consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed una prova orale:

1) *Prove scritte:*

A) Le prime due prove scritte verteranno su argomenti di anatomia e istologia patologica.

B) La prova pratica con relazione scritta verterà sulla tecnica di autopsia e di laboratorio in uso nella pratica di anatomia patologica.

2) *Prova orale:*

A) Tecnica di autopsia e di laboratorio in uso nella pratica di anatomia patologica.

Il candidato dovrà inoltre leggere e tradurre brani da testi tecnici di argomenti della disciplina redatti in lingua inglese e francese.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, il candidato potrà produrre titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso. A detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale prevista dalla legge.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei saranno formate in base ai risultati degli esami e alla valutazione dei titoli. A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Il vincitore chiamato in servizio è tenuto a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso); nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il candidato vincitore per il quale lo ritenga necessario;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge, sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazone da parte di questa amministrazione.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere la documentazione di cui sopra prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e comprovati in tal senso dalla suddetta documentazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del presente concorso, nonché quella dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Fatta salva la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di nomina a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo il vincitore avrà diritto al trattamento economico iniziale della settima qualifica funzionale. Superato il periodo di prova con giudizio favorevole il vincitore sarà definitivamente confermato nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Art. 11.

Questa università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente bando di concorso sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, addì 30 gennaio 1986

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 24 febbraio 1986
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 190

86A2960

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130 ed in particolare l'art. 9;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730 ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la nota ministeriale prot. n. 6641 del 16 gennaio 1984 con cui è stata confermata l'assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'istituto policattedra di chimica organica (già istituto di chimica delle sostanze naturali) della facoltà di farmacia di questa università; con la stessa nota il Ministero medesimo ha autorizzato, nel contempo, l'emissione del relativo bando di concorso;

Accertata la vacanza del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato per il sottoindicato istituto:

Facoltà di farmacia:

istituto policattedra di chimica organica. . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti. Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di due lingue straniere; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione

statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di lire 6.400.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 11 novembre 1985

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 7 marzo 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 150

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta:

Verterà su « Argomenti di chimica delle sostanze naturali ».

Seconda prova scritta:

Verterà su « Argomenti di chimica organica applicata e analisi organica ».

Prova pratica con relazione scritta:

Consisterà nella « Separazione ed identificazione di metaboliti secondari ».

La *prova orale* verterà su argomenti vari di chimica delle sostanze naturali.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare la conoscenza della lingua francese e di quella inglese mediante la traduzione di testi tecnico-scientifici.

86A2777

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'Università di Messina

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1982, registro n. 112, foglio n. 74, con il quale sono stati assegnati all'Istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, due posti di tecnico di radiologia medica;

Considerato che uno dei predetti due posti di tecnico di radiologia si è reso vacante dal 1° gennaio 1985 a seguito del trasferimento della signora Baluce Carmela presso l'Università degli studi di Pavia (trasferimento disposto con decreto rettorale del predetto Ateneo in data 20 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1984, registro n. 9, foglio n. 284;

Vista la ministeriale del 12 ottobre 1985, protocollo n. 4194-A/2, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico di radiologia medica (sesta qualifica funzionale) per il sottoindicato posto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di radiologia . . . . posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4):

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) idoneità fisica e professionale all'impiego;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico e verteranno sugli argomenti indicati nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame hanno la facoltà di presentare, nel termine perentorio di giorni dieci, a decorrere dalla data di superamento dell'ultima prova, la documentazione attestante l'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, di seguito elencati:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis*) stato di disoccupazione inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) la firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se usufruisca di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni, concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere, inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra citato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I titoli richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché i titoli di cui alla lettera *i*), art. 4 del presente bando, debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La nomina degli idonei, è effettuata sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono le qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra, o per la lotta di liberazione aventi pensioni o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 26 giugno 1969, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1458, nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia.

Messina, addì 13 novembre 1985

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 24 febbraio 1986
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 225

ALLEGATO

PROVE DI ESAME

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti teorico-pratici:

1) fisica delle radiazioni;

2) nozioni di dosimetria e radioprotezione;

3) trattamento di pellicole radiografiche;

4) tecniche di manipolazione e marcatura di radiofarmaci;

5) apparecchiature per medicina nucleare in vivo ed in vitro, con particolare riguardo a contatori gamma, scanners e gamma-camere e loro accessori;

6) apparecchiature radiologiche tradizionali e speciali;

7) radioimmunologia: principi, tecniche di allestimento dei campioni, separazione e misura;

8) scintigrafia dei vari organi;

9) compiti del tecnico di radiologia: diritti e doveri;

10) archiviazione dei radiogrammi.

86A2775

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la seconda Università degli studi di Roma

IL RETTORE
DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122 ed in particolare l'art. 5;

Vista la tabella *B* allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 122, con la quale l'organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori del secondo Ateneo di Roma è stato fissato a cento posti;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di giurisprudenza del secondo Ateneo di Roma con il quale il consiglio medesimo nella seduta del 24 settembre 1984 ha deliberato di mettere a concorso un posto di tecnico coadiutore presso la cattedra di storia del diritto italiano;

Vista la nota ministeriale n. di prot. 2405 - pos. A/3 del 22 maggio 1985 con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico, ad un posto di tecnico coadiutore presso la cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza della seconda Università degli studi di Roma;

Visto il telegramma del Ministero della pubblica istruzione in data 3 novembre 1983;

Accertato che il posto in questione risulta vacante dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 122/1979;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso la cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, ecc.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso — nominata e costituita ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380 — sarà nominata con successivo decreto rettorale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra cui è stato assegnato il posto messo a concorso, come da allegato programma (allegato *C/sdi*).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 8.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno inizio, con la prima prova scritta il giorno 5 giugno 1986.

La prova scritta e la prova pratica con relazione scritta si svolgeranno in due giorni consecutivi presso i locali della seconda Università degli studi di Roma - Via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I concorrenti che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno ricevuto formale invito in tal senso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame, e del voto attribuito ai titoli di valutazione allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: originale del diploma prescritto dal precedente art. 2, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella sesta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1986

p. *Il rettore:* GARACE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 13 marzo 1986
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 33

ALLEGATO *C*/sdi

PROGRAMMA D' ESAME

A) *Prova scritta:*

Tema su: La storia d'Italia dal Risorgimento e i suoi movimenti culturali.

B) *Prova pratica con relazione scritta su:*

Ricerca bibliografica su argomenti storico-giuridici.

Prova orale:

Argomenti prova scritta e pratica. Ordinamento universitario.

Il candidato dovrà dimostrare inoltre di saper tradurre un testo tecnico redatto in una lingua straniera a sua scelta.

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata da L. 3.000)

Al magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso la cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza bandito con decreto del rettore della seconda Università degli studi di Roma del 23 gennaio 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..... ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno presi in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

86A3132

Concorso a tre posti di coadiutore presso la Scuola normale superiore di Pisa

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la nota del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato alla Scuola normale superiore di Pisa tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle segreterie universitarie e contestualmente fissa la normativa per l'emissione del presente bando;

Visto il decreto direttoriale n. 1178 del 18 ottobre 1985, con la quale è stato emesso un bando di concorso per la copertura dei posti suddetti;

Visto il rilievo n. 532 del 21 dicembre 1985 della Corte dei conti;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 1178 del 18 ottobre 1985 citato nelle premesse, è revocato.

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle vigenti disposizioni di legge; la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) essere muniti della licenza di istituto medio di primo grado;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti suddetti comporterà esclusione del concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del direttore della scuola e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000 secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, deve essere indirizzata al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome e nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;

l) eventuali titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale del comune di residenza). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della scuola.

Art. 5.
Prove di esame e votazione

Gli esami consistono in una prova scritta di cultura generale, in una prova pratica ed in un colloquio (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato non meno di sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi presso la Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* per sostenere la prima prova scritta. La seconda prova

sarà effettuata il giorno successivo. Qualora il sessantesimo giorno sia festivo la prova avrà inizio il primo giorno non festivo immediatamente successivo. La Scuola si riserva comunque la facoltà di modificare la predetta data dandone avviso agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal direttore della Scuola ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1977, n. 808; secondo le modalità di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del presente concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

I candidati collocati *ex-aequo* nella graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Scuola, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenza, a parità, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza si inserisce dopo il n. 16 di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ultimate le prove del concorso, previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto direttoriale, la graduatoria generale dei candidati.

Art. 8.
Nomina e presentazione dei documenti

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova ed a immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria mano a mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito di posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le presentazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Ciascun vincitore del concorso conseguirà la nomina a coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Allo stesso verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e sarà impiegato in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I nuovi assunti dovranno presentare la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

h) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi per quanto concerne sia il bollo sia l'autenticazione.

Quelli di cui ai punti *b), c), d), f), g)* dovranno essere in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, per la registrazione.

Pisa, addì 16 gennaio 1986

Il direttore: VESENTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 10 febbraio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 188

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale da L. 3.000)

Al direttore della Scuola normale superiore - piazza dei Cavalieri n. 7 -
56100 PISA

Il sottoscritto.. *(a)* nato a .... (provincia di ....) il .... residente in.............. via .... n. .... (c.a.p...............) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva delle segreterie universitarie, bandito da codesta Scuola.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di....... *(b)*;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso *(c)*;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il .... presso........................;

di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni *(d)*;

oppure:

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

dal .... al .... presso .... quale................;

dal .... al .... presso .... quale................,

e di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo:... .... *(e)* e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità;

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione:... *(f)*.

Data, ...

Firma*(g)*

....

(a) Cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome proprio.

(b) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(c) In caso positivo indicare le condanne penali riportate.

(d) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(e) L'indirizzo deve essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(f) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(g) La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

N.B. - I candidati che superano il limite massimo di età debbono indicare il titolo che dà loro diritto all'elevazione.

ALLEGATO 2

PROVE D'ESAME

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La *prova scritta* consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

La *prova pratica* di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Il *colloquio* verterà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni sull'ordinamento degli archivi.

86A2801

Concorso a tre posti di operaio di terza categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare gli articoli 3 e 8;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la nota del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato alla Scuola normale superiore di Pisa tre posti di operaio permanente - categoria comuni e contestualmente fissa la normativa per l'emissione del presente bando;

Constatato che risultano coperte le riserve di posti di cui alla legge n. 482/68;

Visto il decreto direttoriale n. 1173 del 18 ottobre 1985, con il quale è stato emesso il bando di concorso per la copertura dei posti suddetti;

Visto il rilievo n. 531 del 21 dicembre 1985 della Corte dei conti;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 1173 del 18 ottobre 1985 citato nelle premesse è revocato.

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli, a tre posti di operaio permanente - categoria comuni in prova, nell'ex ruolo del personale operaio permanenti della Scuola normale superiore di Pisa, per la qualifica di mestiere di guardiano.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle vigenti disposizioni di legge; la condizione del limite massimo di età non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) essere muniti della licenza elementare;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti suddetti comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del direttore della scuola e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000 secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, deve essere indirizzata al direttore della scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome e nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;

l) eventuali titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale del comune di residenza). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della Scuola.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal direttore della Scuola ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1977, n. 808;

Per le modalità di espletamento del presente concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati dalla commissione giudicatrice secondo il punteggio indicato nell'allegato 2.

Gli aspiranti al concorso hanno l'onere di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, i titoli di cui sono in possesso e di elencarli in calce alla domanda stessa.

Ai fini della valutazione i titoli in parola dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata ed essere conformi alla legge sul bollo.

Gli attestati relativi all'attività svolta devono indicare:

a) la qualifica rivestita;

b) la durata dell'attività svolta.

I titoli di studio devono contenere il punteggio o la valutazione riportata; gli attestati relativi ai corsi di addestramento professionale devono riportare l'indicazione del tipo e della durata del corso, nonché il risultato conseguito.

I titoli non conformi alle caratteristiche richieste non saranno valutati dalla commissione giudicatrice. Non saranno parimenti presi in considerazione i titoli che perverranno alla Scuola oltre i termini stabiliti dall'art. 3 del presente bando.

I candidati potranno inoltre allegare alla domanda altri eventuali titoli che ritengano possano essere oggetto di valutazione da parte della commissione.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

I candidati collocati *ex-aequo* nella graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Scuola, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza si inserisce dopo il numero 16 di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ultimati i lavori della commissione, previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto direttoriale, la graduatoria generale dei candidati.

Art. 8.

Nomina e presentazione dei documenti

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria mano a mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito di posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque ricompensate.

Ciascun vincitore del concorso conseguirà la nomina a operaio permanente - categoria comuni - qualifica di mestiere di guardiano in prova nell'ex ruolo del personale operaio della Scuola normale superiore di Pisa.

Agli stessi verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e sarà impiegato in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I nuovi assunti dovranno presentare la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

h) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di *risoluzione di precedenti rapporti di impiego* (art. 2, *lettera g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle léggi per quanto concerne sia il bollo sia l'autenticazione.

Quelli di cui ai punti *b), c), d), f), g)* dovranno essere in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Toscana - Firenze, per la registrazione.

Pisa, addì 16 gennaio 1986

Il direttore: VESENTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 10 febbraio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 181

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale da L. 3000)

Al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 PISA

Il sottoscritto.. *(a)* nato a .... (provincia di ....) il .... residente in.............. via .... n. .... (c.a.p...............) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, a tre posti di operario permanente, categoria comuni in prova, bandito da codesta Scuola per la qualifica di mestiere di guardiano, nell'ex ruolo del personale operaio della Scuola normale superiore di Pisa.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di....... *(b)*;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso *(c)*;

di essere in possesso del seguente titolo di studio:................ .... conseguita il .... presso.........................;

di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni *(d)*;

oppure:

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

dal .... al .... presso .... quale.................;

dal .... al .... presso .... quale.................,

e di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo: .... *(e)* e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità;

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione:.. *(f)*.

Data, ...

Firma *(g)*

....

(a) Cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome proprio.

(b) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime.

(c) In caso positivo indicare le condanne penali riportate.

(d) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(e) L'indirizzo deve essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(f) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(g) La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

N.B. — I candidati che superano il limite massimo di età debbono indicare il titolo che dà loro diritto all'elevazione.

ALLEGATO 2

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

La distribuzione dei punti da attribuire ai titoli avverrà in conformità del seguente criterio:

40% del punteggio globale ai titoli di studio (20% per la licenza elementare con votazione superiore alla minima, 20% per il diploma di istruzione secondaria di primo grado);

50% del punteggio globale ai titoli per servizio prestato presso Università o altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici;

10% per diplomi, certificati, attestati comprovanti il superamento di corsi per lo svolgimento di attività specialistiche.

86A2774

Concorso a tre posti di portiere presso l'Università di Trento

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di data 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente dell'Università;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che per far fronte ad esigenze indilazionabili di funzionamento di questo Ateneo, in particolare per quelle relative all'avvio delle nuove facoltà, dei dipartimenti e degli istituti, necessita provvedere alla copertura, per concorso pubblico, di tre posti vacanti nel profilo professionale di portiere, terza qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, di cui alla citata tabella *R* annessa alla legge n. 590/82;

Vista la propria nota di data 26 marzo 1985, prot. n. 1323/P134, relativa alla richiesta di autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili nella pianta organica del personale non docente dell'Università degli studi di Trento di cui alla tabella *R* annessa alla legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione di data 4 dicembre 1985, prot. n. 5682/D60 con la quale si autorizza l'Università degli studi di Trento a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale non docente;

Considerato che il 40% dei tre posti messi a concorso, pari ad una unità va riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla seconda qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla medesima qualifica, secondo quanto disposto dall'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto del Presidente dell Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Considerato infine che dodici posti da riservare nella terza qualifica alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, risultano interamente coperti, in quanto sono in servizio dodici unità di personale pari al 40% dei trenta posti previsti in organico;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico per titoli, per la copertura di tre posti nel profilo professionale di portiere, terza qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, di cui un posto riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria provenienti dalla seconda qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla medesima qualifica, secondo quanto disposto dall'art. 84 della legge n. 312/80 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981

Art. 2.

È approvato l'unito bando di concorso composto di dieci articoli e da un allegato schema esemplificativo di domanda, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, per la registrazione.

Trento, addì 20 dicembre 1985

Il rettore: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trento, addì 6 marzo 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 83

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.
Numero dei posti

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per titoli, per la copertura di tre posti nel profilo professionale di portiere, terza qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Uno dei tre posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla seconda qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso della licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data. È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 45 *ex lege* n. 288/78;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere *b)* e *d)* del presente articolo, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla seconda qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Si prescinde dal possesso del requisito di cui alla lettera *b)* del presente articolo per i candidati che partecipano al concorso sul posto riservato ed in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando di concorso.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina in ruolo.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del rettore.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato, dovrà essere prodotta al rettore dell'Università degli studi di Trento, via Belenzani, 12, 38100 Trento, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica o della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano affettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Per i candidati che partecipano al concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 o ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente bando di concorso è sufficiente precisare nella domanda le indicazioni di cui ai numeri 5), 7) e 8) del presente articolo.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti relativi ai titoli, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, eventualmente in possesso del candidato di cui al successivo art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Titoli

I titoli che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione sono i seguenti (punteggio globale punti 100):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 50):

1) Servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso le regioni, province e comuni:

1 anno o frazione superiore a 6 mesi	punti	5
6 mesi o 180 giorni	»	2,50
90 giorni	»	1,75

2) Servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.):

1 anno o frazione superiore a 6 mesi	punti	3
6 mesi o 180 giorni	»	1,50
90 giorni	»	0,75

B) *Titolo di studio* (fino a punti 40):

Per la licenza elementare conseguita:

con media tra nove e dieci o con giudizio di "ottimo"	punti	20
con media di otto o con giudizio di "distinto"	»	15
con media di sette o con giudizio di "buono"	»	10

Per il diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito:

con media tra nove e dieci o con giudizio di "ottimo"	punti	20
con media di otto o con giudizio di "distinto"	»	15
con media di sette o con giudizio di "buono"	»	10

In caso di presentazione di ambedue i titoli di studio, i relativi punteggi sono cumulabili.

C) *Altri titoli* (fino a punti 10):

1) Per idoneità conseguita in concorsi statali pubblici per esami	punti	5
2) per idoneità conseguita in concorsi pubblici, per esami, indetti da pubbliche amministrazioni non statali	»	3

Art. 6.

Preferenza a parità di merito

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

La commissione forma la graduatoria, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei punti riportati per ciascun titolo.

Con decreto rettorale, tenuto conto dei diritti di preferenza previsti a favore di candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti previsti dalle leggi vigenti e tenuto altresì conto della riserva di cui all'art. 1 del presente bando di concorso, sarà approvata la graduatoria e dichiarati i vincitori del concorso.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. La prestazione di servizio resa fino alla comunicazione della ricusazione del visto deve essere comunque compensata.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Nomina in servizio e presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria presso l'Università degli studi di Trento - Via Belenzani n. 12, entro il termine prescritto nella comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il medesimo dovrà produrre entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *d)* del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I vincitori qualora siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il termine di trenta giorni previsto per la presentazione dei prescritti documenti di cui sopra è derogabile nell'ipotesi in cui i vincitori non siano in grado di presentarli perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro il suddetto termine.

In tal caso dovrà essere consegnata all'ufficio del personale, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. Il documento dovrà comunque essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di chiamata in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al presente articolo accertate dal competente ufficio del personale, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e),* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che i vincitori erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questa amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del rettore e sarà composta secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati portieri in prova, terza qualifica funzionale, presso l'Università degli studi di Trento, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, con diritto allo stipendio annuo lordo di lire 3.900.000 pari alla classe iniziale del terzo livello retributivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, cui è aggiunto il beneficio convenzionale di lire 295.800, oltre alle competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al precedente art. 8, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale dell'Università degli studi di Trento.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1077.

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Via Belenzani n. 12 - TRENTO

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via ....
n. .... c.a.p. .... tel. .... chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tre posti, di cui uno riservato ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, nel profilo professionale di portiere, terza qualifica funzionale nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria indetto dall'Università degli studi di Trento.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché (1) ....
....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2).....
....;
c) di non aver riportato condanne penali né procedimenti penali pendenti (3);
d) di essere in possesso del diploma di ....
conseguito in data .... presso .... (4);
e) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione ....;
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni in qualità di (5) ....
dal .... al ....

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) allega alla presente i seguenti documenti previsti dall'art. 5 (titoli oggetto di valutazione):

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

ecc.,

in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

e dall'art. 6 del bando di concorso (titoli di preferenza a parità di merito):

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

i) di eleggere al fine del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ...., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma (6)..........
(da autenticare)

N.B. — Per coloro che partecipano al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del bando di concorso è sufficiente precisare le indicazioni di cui alle lettere *d), f)* ed *h)* dello schema esemplificativo della domanda.

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(4) Deve essere indicato il titolo di studio posseduto, come richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare con esattezza la qualifica rivestita o la carriera di appartenenza.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2736

Concorso a quaranta posti di bidello presso l'Università di Firenze

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione di un bando per la copertura, ai sensi della legge n. 444/85, di quaranta posti di ausiliario di ruolo;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto un concorso, per titoli, per la formazione di una graduatoria di idoneità utile per la copertura di quaranta posti di ausiliario di ruolo in prova nella ex carriera ausiliaria dei bidelli presso l'Università degli studi di Firenze.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) aver compiuto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il diciottesimo e non aver superato il trentacinquesimo anno di età, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) aver conseguito la licenza elementare;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con decreto motivato dal rettore e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze - Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze, e presentate o spedite direttamente al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda, secondo [illegible] fac-simile allegato, i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità quanto segue:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio richiesto di licenza elementare;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego pubblico;

9) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15/68 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio. I documenti di cui trattasi devono essere in regola con le norme sul bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti in possesso o comunque giacenti presso l'amministrazione.

I titoli oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda, sono i seguenti:

A) *Titoli di servizio:*

1) Servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie, le altre amministrazioni statali, nonché presso le regioni, province e comuni:

per ogni frazione di servizio non inferiore a 90 giorni fino ad un massimo di punti 24 . . . . punti 2

2) Servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.):

per ogni frazione di servizio non inferiore a 90 giorni fino ad un massimo di punti 12 . . . . punti 1

Il punteggio per ogni frazione di servizio valutato nei punti 1) e 2) è aumentato di due punti, anche oltre i massimi predetti, qualora il servizio stesso sia stato prestato con qualifiche o livelli analoghi a quelli dei posti messi a concorso.

3) Servizio prestato, con mansioni analoghe a quelle dei posti messi a concorso, presso società, ditte o aziende private:

per ogni 90 giorni di servizio fino a un massimo di punti 12. . . . . punti 1

B) *Titolo di studio:*

Licenza elementare:

conseguita con la media di 10 o con giudizio di «lodevole». . . . . punti 4

conseguita con la media di 9 o con giudizio di «ottimo» . . . . punti 3

conseguita con la media di 8 o con giudizio di «buono». . . . . punti 2

conseguita con la media di 7 o con giudizio di «discreto» . . . . punti 1

Non saranno valutati titoli di studio superiori a quello di licenza elementare.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti in bollo che dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità:

A) *Titoli di servizio:*

Certificati comprovanti i servizi prestati con l'indicazione della qualifica ricoperta e il livello di appartenenza e la durata del servizio.

Per il lavoro subordinato prestato alle dipendenze di società, ditte o aziende private fotocopia autenticata in bollo del libretto di lavoro da cui risulti la qualifica e la durata del servizio.

B) Originale, copia autenticata o certificato della licenza elementare, contenente l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

Art. 7.

Graduatoria

La commissione assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli presentati dal medesimo.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio complessivo che i candidati conseguiranno a seguito della valutazione dei titoli.

I candidati che siano risultati idonei e che intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57 (integrato dall'art. 11 della legge n. 1539/62, dall'art. 2 della legge n. 851/66, dalla legge n. 482/68 e dall'art. 7 della legge n. 444/85) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza è di dieci giorni che decorrono dalla ricezione di apposito invito da parte dell'amministrazione.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria di idoneità e dichiarati gli idonei.

La graduatoria di idoneità sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

Con decreto rettorale, ultimate le procedure concorsuali, gli idonei, in numero corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, saranno immediatamente nominati ausiliari di ruolo in prova nel ruolo organico nella ex carriera ausiliaria dei bidelli, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Le nomine sono disposte sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Pertanto i nuovi assunti saranno immediatamente immessi in servizio.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Detti documenti, che dovranno essere conformi alle leggi per quanto riguarda sia il bollo sia l'autenticazione, sono:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza dal quale risulti l'idoneità fisica al servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

h) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di cui ai punti *b), c), d), f) e g)*, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico essendo esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato dall'amministrazione, ovvero la mancata regolarizzazione della documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile entro il termine di trenta giorni, comporteranno la decadenza dall'impiego.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Firenze, addì 7 novembre 1985

p. *Il rettore:* ZAMPI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 31 gennaio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 160

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilare su carta legale)

Al rettore dell'Università degli studi di Firenze
- Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE

...... sottoscritt ...... (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome proprio e il cognome del marito) nat..... a ...... (provincia di ......) il...... e residente in...... (provincia di ......) via ...... n. ...... c.a.p. ...... recapito telefonico...... chiede di essere ammess...... al concorso, per titoli, per la formazione di una graduatoria di idoneità utile per la copertura di quaranta posti di ausiliario di ruolo in prova.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè: (1) ......

..... sottoscritt.... dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

c) di non aver riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali......;

d) di essere in possesso del titolo di studio di licenza elementare conseguito il ...... presso (3) ......;

e) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militare nella posizione di......;

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni dal ...... al ...... presso...... quale ......

Tali servizi sono cessati per i seguenti motivi: ....;

g) di eleggere, ai fini del presente concorso il proprio recapito al seguente indirizzo:...... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

..... sottoscritt .... allega i sottoelencati titoli in regola con le norme sul bollo per la valutazione della commissione:

......
......
......

Chiede pertanto che siano valutati ai fini del presente concorso.

Data,......

Firma......

Recapito......
Visto (4)......

---

(1) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Indicare esclusivamente il possesso della licenza elementare.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2776

Concorso a diciannove posti di bidello presso il Politecnico di Milano

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la lettera ministeriale in data 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, di autorizzazione all'emissione del bando di concorso per diciannove posti di bidello (seconda qualifica funzionale);

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli, a diciannove posti per l'ammissione alla seconda qualifica funzionale del personale ausiliario delle università (ex bidello in prova).

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo le elevazioni di legge.

Art. 2.

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è la licenza elementare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso corredata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando, redatta in carta legale, dovrà essere indirizzata al rettore del Politecnico di Milano - Piazza L. da Vinci, 32 - Milano, e dovrà essere presentata o fatta pervenire a questo Politecnico medesimo entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda di cui si allega schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare a pena di esclusione:

a) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 1, dovranno dichiarare ed allegare ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti a carico;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubblica amministrazione e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare nella domanda il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

Alla domanda di ammissione al concorso, i concorrenti devono allegare eventuali titoli che possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione, nonchè i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444).

Ogni titolo allegato alla domanda deve essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 4.

Alla commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è demandato il compito di valutare i titoli.

I titoli, oggetto di valutazione, le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono quelli indicati nella allegata tabella *A*.

Espletate le procedure concorsuali la commissione formula la graduatoria.

L'amministrazione procederà quindi ai sensi degli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 5.

Ai sensi dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè dell'art. 7, settimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il primo mese dalla data di presa servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

7) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata;

8) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo la relativa opzione; detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), dovranno essere inoltre di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo, debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base alla valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati nella seconda qualifica funzionale - carriera ausiliaria delle università (ex bidello in prova) col trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444).

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di Milano per il visto e la registrazione.

Milano, addì 26 novembre 1985

Il rettore: VALLATTA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 263

ALLEGATO *A*

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO

(Bidelli)

A) *Titoli di servizio:* fino a punti 6:

1) Servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie, le altre amministrazioni statali, nonche presso regioni, province, comuni:
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi — punti 4

2) Servizio prestato presso altri enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali etc):
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi — » 2

B) *Carichi di famiglia:* (comprovati da atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, in regola per quanto concerne il bollo):
per il coniuge a carico . . . . » 2
per ogni figlio minore a carico, o maggiore di età purchè inabile a qualsiasi proficuo lavoro. . . » 1
per entrambi i genitori a carico. . . . . . . » 2
per un genitore a carico . . . . » 1

C) *Titoli di studio:* (1):
licenza elementare conseguita con la media di 10 o con giudizio di «lodevole». . . . . » 3
licenza elementare conseguita con la media di 9 o con giudizio di «ottimo» . . . . » 2
licenza elementare conseguita con la media di 8 o con giudizio di «buono» . . . . » 1
licenza elementare conseguita con la media di 7 o con giudizio di «discreto». . . . . » 0,50

D) Altri eventuali titoli, a giudizio della commissione; fino ad un massimo di . . . . » 1,50

---

(1) Va valutato il solo titolo di licenza elementare o titolo di accertamento di cultura del 2° ciclo.

ALLEGATO *B*

Schema da seguire
a pena di esclusione dal concorso
nella compilazione della domanda
(da redigersi in carta bollata da L. 3.000)

Al rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO

.... sottoscritt.. (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito) nat... a .... il .... residente a.. via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, (i titoli devono essere allegati in bollo) per l'ammissione nel ruolo organico del personale ausiliario del Politecnico di Milano, a diciannove posti di bidello in prova di cui al decreto rettorale in data 26 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1986, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 263 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 98 del 29 aprile 1986.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età (1)............................ ed allega il relativo documento (il documento deve essere in bollo).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso della licenza elementare (allega il titolo);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (fare la dichiarazione anche in caso negativo);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico;

8) è in possesso di altri titoli di studio ....;

9) il suo stato civile è il seguente...
il numero dei figli è il seguente...

.... sottoscritt....... allega:

a) il titolo di studio (licenza elementare);

b) i documenti atti a dimostrare eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

c) altri eventuali titoli che possano essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Data, ...

Firma .... (4)

Recapito cui indirizzare le comunicazioni ....
tel..................

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato stesso. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2778

Concorso a quattro posti di bidello presso l'Università della Tuscia di Viterbo

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 agosto 1950, n. 465;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15, primo comma;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che presso questa Università sono in organico nove unità di bidello così distinte:

quattro unità (ex carriera ausiliaria) appartenenti alle categorie benemerite ai sensi della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

tre unità (ex carriera ausiliaria);

due unità (ex carriera ausiliaria) bando di concorso in corso di pubblicazione - decreto rettorale n. 3 del 12 febbraio 1985;

Vista la nota ministeriale prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale, a seguito dell'applicazione della legge n. 444/1985, sono stati assegnati a questa università cinque posti di bidello, ex carriera ausiliaria (terzo livello funzionale);

Considerato che in base alla legge n. 482/1968 la percentuale dei posti in parola riservata agli aventi diritto è pari al 40%;

Considerato che in base all'attuale organico (nove più cinque) i posti da riservarsi alle categorie protette sono cinque;

Considerato altresì che presso questa Università prestano già servizio quattro unità di bidello appartenenti alle categorie di cui alla citata legge n. 482/1968;

Tenuto conto quindi che, per soddisfare pienamente detta riserva, il posto da accantonare è uno;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la nota ministeriale prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale è stata autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Accertata la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli, presso l'Università degli studi della Tuscia, a quattro posti assegnati ai servizi generali della medesima Università in base alla legge n. 444/1985, ruolo del personale ausiliario con qualifica di «bidello» (terza qualifica funzionale).

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) buona condotta morale e civile;

f) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda (vedi allegato *A*) i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico (tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa);

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere resa comunque);

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano spedite le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968:

notaio, cancelliere, segretario comunale o altro incaricato funzionario del sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse, se non sanabile, determina la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine, gli aspiranti devono presentare, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli di studio, titoli di carriera, titoli vari (vedi tabella valutazione dei titoli) di cui sono in possesso ed elencarli nella stessa domanda.

I titoli non conformi alle caratteristiche richieste non saranno valutabili dalla commissione giudicatrice.

Non saranno parimenti presi in considerazione i titoli che perverranno all'amministrazione oltre i termini stabiliti dal presente articolo.

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titolo di studio di licenza elementare* (fino ad un massimo di punti 6):

con media tra 9 e 10 o con giudizio di «ottimo»	punti 6
con media di 8 o con giudizio di «distinto». .	» 4
con media di 7 o con giudizio di «buono» . .	» 2

B) *Titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado* (fino ad un massimo di punti 6):

con media tra 9 e 10 o con giudizio di «ottimo»	punti 6
con media di 8 o con giudizio di «distinto». .	» 4
con media di 7 o con giudizio di «buono» . .	» 2

C) *Titoli di servizio* (fino a 15 punti):

servizio prestato presso le università o gli istituti di istruzione superiore con il disimpegno di funzioni simili ai posti messi a concorso. Per ogni anno o frazione superiore a mesi sei . . . . (fino a un massimo di punti 8)	punti 2
servizio prestato presso altre amministrazioni statali con il disimpegno di funzioni simili ai posti messi a concorso. Per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei . . . . (fino a un massimo di punti 5)	punti 1
servizio comunque prestato presso regioni, province e comuni nonché presso altri enti pubblici. Per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei (fino a un massimo di punti 2)	» 0,50

D) *Altri eventuali titoli:*

a giudizio della commissione fino a un massimo di	punti 3

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, art. 3.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione, esaminate le domande con i relativi titoli, forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, ivi compreso il comma 4 dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Preferenze a parità di merito.

I concorrenti che abbiano o intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare il comma 4 dell'art. 7 della legge n. 444/1985, saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o in copia autenticata perfettamente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione universitaria procederà a nominare immediatamente in prova i vincitori del concorso medesimo. Inoltre l'Università, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti di bidello occupati alla data del 1° aprile 1984, provvederà ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria del presente concorso, fintanto che la stessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, rimarrà efficace.

Art. 7.

I vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego saranno invitati, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il primo mese di servizio i sottoelencati documenti (tali documenti redatti in carta legale in vigore si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) licenza elementare, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia in carta legale in vigore autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico provinciale. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata con fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante che il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se usufruisce comunque di redditi da lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. (Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa).

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 3), 4), 5), 7) e 8) devono essere inoltre in data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

I candidati dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati ai numeri 1) e 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato ed in regola con le leggi sul bollo.

Art. 8.

I vincitori del concorso qualora presentino la documentazione di rito incompleta o affetta da vizio sanabile saranno invitati a regolarizzarla, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

I vincitori del concorso in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina di bidello in prova (terza qualifica funzionale), ruolo del personale ausiliario, presso l'Università degli studi della Tuscia - Servizi generali - Viterbo, con diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

I provvedimenti con i quali l'amministrazione universitaria dispone la nomina dei vincitori del presente concorso saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto di legittimità.

Art. 11.

In caso di ricusazione del visto, la nomina in prova sarà inefficace. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Viterbo, addì 26 ottobre 1985

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale per il Lazio, addì 9 dicembre 1985
Registro n. 103 Istruzione, foglio n. 193

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviare su carta legale in corso)

Al Magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi -
Via S. Giovanni Decollato n. 1 -
01100 VITERBO

Il sottoscritto .... (le donne coniugate devono indicare nell'ordine: 1) il nome e cognome proprio, 2) il cognome del marito) nato a .... il .... residente in .... via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quattro posti assegnati alla facoltà di agraria, ruolo del personale ausiliario con qualifica di bidello (terza qualifica funzionale) bandito con decreto rettorale n. 46 del 26 ottobre 1985.

Fa presente di aver diritto all'elevamento del limite massimo di età perché (1) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2).... ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico in corso (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio............ conseguito in data .... presso (4)..........................;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente..;

f) di aver (o non aver) prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego stesso presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dal altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) ogni eventuale comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo ....;

i) di aver diritto a precedenze e preferenze nella nomina per il seguente titolo ....;

Allega i seguenti titoli:...

Firma ....

Visto si autentica la firma del sig. (5)..

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e si trovino nelle condizioni previste nelle norme che consentono l'elevamento del limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale).

(4) Dichiarare il titolo di licenza elementare.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o del comandante del reparto militare, presso il quale prestano servizio.

86A2735

Concorso a sette posti di bidello presso la Scuola normale superiore di Pisa

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 1;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la nota del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato alla Scuola normale superiore di Pisa sette posti di bidello, custode, usciere, nel ruolo della ex carriera ausiliaria e contestualmente fissa la normativa per l'emissione del presente bando;

Constatato che risultano coperte le riserve di posti di cui alla legge n. 482/68;

Visto il decreto direttoriale n. 1172 del 18 ottobre 1985, con il quale e stato emesso un bando di concorso per la copertura dei posti suddetti;

Visto il rilievo n. 533 del 21 dicembre 1985 della Corte dei conti;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 1172 del 18 ottobre 1985 citato nelle premesse, e revocato.

Art. 1.
Numero dei posti

E indetto un concorso pubblico, per titoli, a sette posti di bidello, custode, usciere in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria della Scuola normale superiore di Pisa.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle vigenti disposizioni di legge; la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) essere muniti della licenza elementare;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti suddetti comporterà l'esclusione del concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del direttore della scuola e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000 secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, deve essere indirizzata al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome e nome: Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo;

l) eventuali titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale del comune di residenza). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione della Scuola.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal direttore della Scuola ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1977, n. 808; secondo le modalità di cui all'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

Per le modalità di espletamento del presente concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 6.
Presentazione dei titoli

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati dalla commissione giudicatrice secondo il punteggio indicato nell'allegato 2.

Gli aspiranti al concorso hanno l'onere di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, i titoli di cui sono in possesso e di elencarli in calce alla domanda stessa.

Ai fini della valutazione i titoli in parola dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata ed essere conformi alla legge sul bollo.

Gli attestati relativi all'attività svolta devono indicare:

a) la qualifica rivestita;
b) la durata dell'attività svolta.

I titoli di studio devono contenere il punteggio o la valutazione riportata; gli attestati relativi ai corsi di addestramento professionale devono riportare l'indicazione del tipo e della durata del corso, nonché il risultato conseguito.

I titoli non conformi alle caratteristiche richieste non saranno valutati dalla commissione giudicatrice. Non saranno parimenti presi in considerazione i titoli che perverranno alla Scuola oltre i termini stabiliti dall'art. 3 del presente bando.

I candidati potranno inoltre allegare alla domanda altri eventuali titoli che ritengano possano essere oggetto di valutazione da parte della commissione.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

I candidati collocati ex-aequo nella graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Scuola, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza si inserisce dopo il n. 16 di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ultimati i lavori della commissione, previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto direttoriale, la graduatoria generale dei candidati.

Art. 8.
Nomina e presentazione dei documenti

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova ed a immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria mano a mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le presentazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusione del visto devono essere comunque ricompensate.

Ciascun vincitore del concorso conseguirà la nomina a bidello, custode, usciere in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria della Scuola normale superiore di Pisa.

Agli stessi verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e sarà impiegato in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I nuovi assunti dovranno presentare la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

h) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi per quanto concerne sia il bollo sia l'autenticazione.

Quelli di cui ai punti *b), c), d), f)* e *g)* dovranno essere in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Toscana - Firenze, per la registrazione.

Pisa, addì 16 gennaio 1986

Il direttore: VESENTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 10 febbraio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 191

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale da L. 3.000)

Al direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 PISA

Il sottoscritto.. *(a)* nato a .... (provincia di ....) il .... residente in............... via .... n. .... (c.a.p..............) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, a sette posti di bidello, custode, usciere in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria bandito da codesta Scuola.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di....... *(b)*;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *(c)*;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il .... presso..........................;

di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni *(d)*;

oppure:

di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

dal .... al .... presso .... quale.................;

dal .... al .... presso .... quale................,

e di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo:.. .... *(e)* e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità;

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza nell'assunzione:.. *(f)*.

Data, ...

Firma *(g)*

....

(a) Cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome proprio.

(b) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime.

(c) In caso positivo indicare le condanne penali riportate.

(d) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(e) L'indirizzo deve essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(f) Fare la dichiarazione anche in caso negativo.

(g) La firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

N.B. — I candidati che superano il limite massimo di età debbono indicare il titolo che dà loro diritto all'elevazione.

ALLEGATO 2

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

La distribuzione dei punti da attribuire ai titoli avverrà in conformità del seguente criterio:

40% del punteggio globale ai titoli di studio (20% per la licenza elementare con votazione superiore alla minima, 20% per il diploma di istruzione secondaria di primo grado);

50% del punteggio globale ai titoli per servizio prestato presso università o altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici;

10% per diplomi, certificati, attestati comprovanti il superamento di corsi per lo svolgimento di attività specialistiche.

86A2800

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985, si svolgeranno presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 maggio 1986, ore 9;

seconda prova scritta: 16 maggio 1986, ore 9.

86A3113

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di centralinista telefonico non vedente

È indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di centralinista telefonico non vedente.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 (ora articolato a livello regionale ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 55;

c) residenza in un comune della regione Lazio.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma, via Flaminia, 160 - c.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'uffico postale. Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno una prova pratica al centralino e una prova orale vertente di cultura generale.

Gli interessati potranno prendere conoscenza del bando di concorso presso la Direzione generale - Ufficio del personale - Via Flaminia, 160 - Roma.

86A3109

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

tre posti di assistente medico di psichiatria (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di medina generale (area funzionale di medicina), assegnato al nucleo operativo tossicodipendenze;

due posti di assistente amministrativo;

un posto di operatore tecnico coordinatore (capo servizi operai del settore manutentivo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all.ufficio personale dell'U.S.L. in Iseo (Brescia).

86A3070

Concorso ad un posto di ingegnere coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 60

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 60.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Vimercate (Milano).

86A3071

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Luigi Sacco» dell'unità sanitaria locale n. 75/20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Luigi Sacco» dell'unità sanitaria locale n. 75/20, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina - generale, medici - ruolo sanitario;

un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina - ruolo sanitario;

due posti di tecnico sanitario di radiologia medica - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di prima categoria - ruolo sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio in Milano.

86A3110

Revoca di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Luigi Sacco» dell'unità sanitaria locale n. 75/20.

È stata disposta, in applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, la revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Luigi Sacco» dell'unità sanitaria locale n. 75/20, a:

due posti di assistente di medicina generale per il servizio di trattamento della tossicodipendenza;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di lungodegenza riabilitativa;

due posti di aiuto di medicina generale;

due posti di capo sala da assegnare alla scuola per infermieri professionali;

un posto di aiuto di anatomia patologica;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di assistente di lungodegenza riabilitativa;

due posti di assistente di pediatria;

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

otto posti di infermiere professionale;

cinque posti di infermiere generico;

due posti di capo sala;

un posto di ostetrica;

cinque posti di vigilatrice d'infanzia;

un posto di aiuto di chirurgia toracica;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di assistente di chirurgia toracica;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

trenta posti di infermiere professionale;

un posto di terapista della riabilitazione;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;

due posti di assistente di neurologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio in Milano.

86A3134

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero C.T.O. dell'unità sanitaria locale n. 1-23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero C.T.O. dell'unità sanitaria locale n. 1-23, a:

un posto di primario di cardiologia;

un posto di primario di chirurgia plastica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio ospedaliero C.T.O. in Torino.

86A3076

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 42.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 42.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Perosa Argentina (Torino).

86A3069

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 63

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 63.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'uffico del personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

86A3075

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di direttore sanitario - disciplina: igiene ed organizzazione servizi sanitari di base, a tempo pieno;
due posti di coadiutori sanitari per il servizio di igiene pubblica - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno;
un posto di veterinario coadiutore dell'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di chimico collaboratore (servizio igiene pubblica);
un posto di operatore professionale di seconda categoria-massofisioterapista per i poliambulatori;
un posto di operatore tecnico coordinatore di lavanderia e guardaroba;
un posto di operatore tecnico coordinatore di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - uffico concorsi, dell'U.S.L. in Castelsangiovanni (Piacenza).

86A3074

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/7, a:

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Troia (Foggia).

86A3073

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di pittore (operatore tecnico) presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di pittore (operatore tecnico), presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Soverato (Catanzaro).

86A3123

REGIONE SARDEGNA

Concorso a tre posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Quartu S. Elena (Cagliari).

86A3072

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sette posti di tecnico di radiologia;
due posti di applicato dattilografo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

86A3125

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di infermiere professionale

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

86A3124

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica al bando di concorso, per titoli e colloquio, a quarantaquattro posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, riservato ai segretari giudiziari. (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1986).

Nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 5 del bando di concorso citato in epigrafe, riportato alla pagina 15 della *Gazzetta Ufficiale,* invece di: «decreto-legge n. *111/75,* convertito nella legge n. 271/1978», leggasi: «decreto legge n. *111/78,* convertito nella legge n. 271/1978».

86A3135

REGIONE MARCHE

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1986).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* in luogo di: «Diciannove posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore del personale *con funzioni di riabilitazione*);», leggasi: «Diciannove posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore del personale *infermieristico*);».

86A3137

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221